



CORTE DI CASSAZIONE PENALE AMBIENTALE – 2016

*

(a cura Dott. Vito Matteo)

INDICE

- ④ *Il separato e l'abuso edilizio: gli Ermellini non si lasciano commuovere (n. 39790 del 12 maggio 2016 depositata il 26 settembre 2016)*
- ④ *Rifiuti: legge di emergenza in Campania. (n. 40654 del 22 marzo 2016 depositata il 29 settembre 2016)*
- ④ *Quando il Fresato d'asfalto è "rifiuto speciale" (n. 37168 del 9 giugno 2016 dep. 7 settembre 2016)*
- ④ *Risarcimento del danno ambientale: la legittimazione spetta allo Stato (n. 35610 del 16 giugno 2016 dep. 29 agosto 2016)*
- ④ *Chi deposita rifiuti nel o sul suolo gestisce una discarica abusiva (n. 35494 del 10 maggio 2016 depositata il 26 agosto 2016)*
- ④ *Alterazione del territorio e danno ambientale (n. 35533 del 23 agosto 2016 dep. 26 agosto 2016)*
- ④ *Appostamenti di caccia senza autorizzazione: il NO della Corte (n. 35054 del 22 marzo 2016 depositata il 19 agosto 2016)*
- ④ *Risarcimento del danno ambientale spetta allo Stato. La Cassazione dimentica di cassare in punto di diritto del Comune al danno (n. 29383 del 5 aprile 2016 depositata il 13 luglio 2016)*
- ④ *Omessa richiesta della SCIA: reato omissivo proprio (n. 29627 del 10 marzo 2016 depositata l'11 luglio 2016)*
- ④ *Caccia in Veneto: legge regionale incostituzionale continua a vigere (n. 28233 del 3 marzo 2016 depositata il 7 luglio 2016)*
- ④ *Le Terre-rocce da scavo sono "rifiuti"? Onere della prova sul reimpiego (n. 25429 del 1° luglio 2015 (depositata il 20 giugno 2016)*
- ④ *Gestione abusiva di rifiuti a Pontecagnano. Il giudice penale deve disapplicare l'ordinanza sindacale contingibile e urgente contra legem (n. 15410 dell'11 febbraio 2016 (depositata il 13 aprile 2016)*
- ④ *Dissequestro parziale di una cava? (n. 9456 del 22 ottobre 2015 depositata l'8 marzo 2016)*



G&P

Il separato e l'abuso edilizio: gli Ermellini non si lasciano commuovere

***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione
Terza Penale)
n. 39790 del 12 maggio 2016 (depositata il 26
settembre 2016)***

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
L. RAMACCI, Presidente - G. RICCARDI, Relatore

OGGETTO: Zona paesaggistica vincolata - Fabbricato di due piani in legno - Assenza di permesso di costruire - Stato di necessità - Esclusione

IL CASO

“Un'ampia e pregevole villetta con portico abitabile” è costruita, in una zona paesaggistica vincolata ed in assenza del permesso di costruire,

Lo stato di necessità è invocato per giustificare l'esigenza abitativa da parte di un uomo, da poco separatosi dalla moglie, che si trova a dover assicurare un tetto e una confortevole dimora a se medesimo ed alla figlia.

IL DECISUM

L'esimente dello stato di necessità, al fine della non punibilità di una condotta penalmente rilevante, quale la fattispecie illecita in materia di abusi edilizi ed ambientali, può configurarsi solo a condizione che, all'esito di una “verifica dei presupposti concreti” della fattispecie, si accerti che, operando virtuosamente, l'imputato avrebbe subito inevitabilmente un

“danno grave alla persona” (comprensivo del “danno al diritto all’abitazione”).

La verifica dei presupposti concreti deve essere rigorosa, soprattutto sotto il profilo della evitabilità: in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente

L’apprezzamento di fatto è immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie è stato valutato che la situazione economica dell’imputato non integrasse in alcun modo la scriminante invocata, avendo questi dimostrato ampie possibilità patrimoniali nella realizzazione di un’ampia e pregevole villetta con portico abitabile.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da
XXX,

avverso la sentenza del 29/09/2015 della Corte di Appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità
del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29 settembre 2015 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di condanna alla pena di mesi due di arresto, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria, ed C 12.000,00 di ammenda emessa dal Tribunale di Massa in data 21/01/2015 nei confronti di XXX, imputato del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380 del 2001, per avere realizzato, in zona paesaggisticamente vincolata, ed in assenza di permesso di costruire, un fabbricato di due piani in legno e tegole in laterizio, con due loggiati, suddiviso in 10 ambienti, nonché due box in metallo ed un ulteriore piccolo manufatto in legno.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, Avv. Anna Firomini, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3. Violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dello stato di necessità: deduce che l'imputato, assistente tecnico presso una scuola di Massa, con uno stipendio di circa 1.000,00 euro mensili, ed un assegno di mantenimento di 500,00 da versare alla ex moglie, si era da poco separato, aveva dovuto lasciare la casa coniugale alla coniuge, ed aveva dunque necessità di un alloggio ove vivere e tenere la figlia piccola quando a lui affidata; lo stato di necessità sarebbe infatti legato alla tutela non soltanto del diritto all'abitazione, ma altresì al principio di bigenitorialità.
4. Vizio di motivazione: lamenta che la Corte di appello non abbia ridotto la pena al minimo edittale, nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato e la condotta processuale. 2.3. Erronea indicazione del tempus commissi delicti: la contestazione del reato risulta indicata "in Massa il 20.5.2011", mentre doveva ritenersi consumato il 20/11/2010, data del sequestro preventivo delle opere; il termine massimo di prescrizione è dunque decorso il 30/11/2015.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In materia edilizia, l'operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva non va esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio, ma impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave (Sez. 3, n. 19811 del 26/01/2006, Passamonti, Rv. 234316). Va, dunque, condiviso e ribadito l'orientamento secondo il quale la verifica dei presupposti concreti deve essere rigorosa, soprattutto sotto il profilo della evitabilità: in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente (Sez. 3, n. 41577 del 20/09/2007, Ferraioli, Rv. 238258); in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, Savoni, Rv. 241094). Tanto premesso, la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha escluso la ricorrenza dello stato di necessità, ritenendo che la situazione economica dell'imputato non integrasse in alcun modo la scriminante invocata, avendo questi dimostrato ampie possibilità patrimoniali nella realizzazione di un'ampia e pregevole villetta con portico abitabile.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena pari a mesi due di arresto ed C 15.000,00 di ammenda), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame, con motivazione succinta, la sentenza impugnata ha comunque ritenuto la pena inflitta in primo grado proporzionata alla gravità del fatto, anche in considerazione della concessione dei doppi benefici.
4. Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur individuando il dies a quo nel 30/11/2010, data del sequestro preventivo, e dunque della cessazione della permanenza, il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 30/11/2015, successivamente alla sentenza di appello impugnata. Al riguardo, va rammentato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione,

impedendo l'instaurazione del rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; di recente, altresì, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12/05/2016.



Rifiuti: legge di emergenza in Campania **Meglio avere l'autorizzazione senza i requisiti per ottenerla o senza rispettarla, rispetto a non averla**

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale)
n. 40654 del 22 marzo 2016 (depositata il 29 settembre 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
A. FIALE, Presidente - A. M. SOCCI, Relatore

OGGETTO: Rifiuti - Trasporto illecito - Territori in stato di emergenza - Articolo 6, lettere d) ed f) del D.L. 172/2008 - Riduzione pena - Soggetti non autorizzati - Insussistenza

IL CASO

In quel di Trapani, durante la vigenza dello stato di emergenza dei rifiuti in Campania, vi erano coloro che raccoglievano e trasportavano rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione prescritta.

In Sicilia lo stato di emergenza è cessato il 31 dicembre 2012. La sentenza di accertamento dell'illecito penale è del 17 aprile 2013, successiva alla cessazione dell'emergenza.

IL DECISUM

Il D.L. n. 172 del 2008, conv. in L. n. 210 del 2008, prevede "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale", e in quanto tale ha natura di norma eccezionale e temporanea.

Le fattispecie ivi previste di rilevanza penale soggiacciono all'art. 2, co 5 cod. pen. e si applicano ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.

L'assenza dei requisiti per l'autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi della lettera d) del citato testo normativo, se manca l'autorizzazione, l'iscrizione o comunicazione prescritte, e con la lettera f) comma 1, del d.l. 6 novembre 2008, nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.

L'attenuante ivi prevista, che comporta la riduzione della pena si applica solo a chi ha l'autorizzazione, ma non ha i requisiti per ottenerla.

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIRLINCIONE SALVATORE

avverso la sentenza del 10/12/2014 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

udito in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2016, la relazione svolta dal
Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso
per il rigetto;

Uditi i difensori Avv.;

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 dicembre 2014, confermava la decisione del Tribunale di Trapani del 17 aprile 2013, che aveva condannato XXXXXXX alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.670,00 di multa (art. 6, comma 1, lettera d-2, legge 210 del 2008, perché poneva in essere un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. In Trapani accertato il 25 maggio 2011).
2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 - 2.1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera d della legge 210 del 2008 Doveva trovare applicazione la normativa più favorevole al reo (art. 2 del cod. pen.), il d. lgs. 152 del 2006, e non la legge speciale n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lettera d-2, per la cessazione dello stato di emergenza per i rifiuti, anche se il reato è stato commesso durante lo stato di emergenza. In Sicilia lo stato di emergenza infatti è cessato il 31 dicembre 2012. La sentenza è del 17 aprile 2013, successiva alla cessazione dell'emergenza.
 - 2.2. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della lettera f, anziché d, dell'art. 6 della legge 210 del 2008. La carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (lettera f, della norma citata) imponeva l'applicazione dell'attenuante. L'imputato infatti non poteva ottenere l'iscrizione; l'attenuante si applica anche quando non c'è stata nessuna iscrizione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile. Trattandosi di norma eccezionale la stessa trova applicazione anche dopo la cessazione dell'evento eccezionale fronteggiato, per effetto dell'art. 2, comma 5, del cod. pen. Sul punto vedi Cassazione Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014 - dep. 28/01/2014, P.M., Matei e altro, Rv. 258318: "In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell'art. 6, primo comma lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), conv. in L. n. 210 del

2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, quinto comma cod. pen. e pertanto si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta".

3.1. Anche l'ulteriore motivo risulta manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene errata la decisione impugnata per non aver applicato la lettera f, anziché la d, dell'art. 6, comma 1, del d. l. 6 novembre 2008, n. 172. Per il ricorrente la lettera f doveva applicarsi perché egli non aveva i requisiti per l'iscrizione e né si era iscritto; l'attenuante dovrebbe applicarsi, quindi, anche senza iscrizione. La lettera d, prevede: "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte..."; la lettera f, invece: "le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni". Non può seguirsi la tesi del ricorrente poiché la norma non può leggersi per una pena minore per chi non ha i requisiti e l'autorizzazione, come un premio all'assenza dei requisiti e dell'autorizzazione, punendo con pena maggiore chi ha i requisiti e con pena minore, della metà, chi non li possiede unitamente all'autorizzazione; quindi, l'attenuante si deve applicare solo a chi ha l'autorizzazione, ma non aveva i requisiti per ottenerla. In tal modo c'è una ragionevolezza con l'altra ipotesi della lettera f): "inosservanza delle prescrizioni". Invero l'assenza di autorizzazione è punita dalla lettera d), mentre l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o l'averla ottenuta senza i requisiti, dalla lettera f), con pena ridotta della metà. Se fosse interpretata diversamente la norma sarebbe sospetta di incostituzionalità palese, poiché l'operare senza autorizzazione è certamente comportamento più grave di quello di non osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o di non avere i requisiti per l'autorizzazione. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "L'assenza dei requisiti per l'autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi della lettera d) del d. l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 210 del 2008, se manca l'autorizzazione, l'iscrizione o comunicazione prescritte, e con la lettera f) comma 1, del d.l. 6 novembre 2008, nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2016



Quando il Fresato d'asfalto è "rifiuto speciale"

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale)
n. 37168 del 9 giugno 2016 (dep. 7 settembre 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
S. AMORESANO, Presidente; E. MANZON, Relatore.

OGGETTO: Rifiuti - Fresato d'asfalto - Applicazione del regime delle terre e rocce da scavo ex DM 161/2012 - Esclusione - Nozione di sottoprodotto - Art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006 - Applicabilità.

IL CASO

Una società addetta allo svolgimento di lavori di manutenzione stradale deteneva in un "deposito incontrollato", localizzato al di fuori della sua area produttiva, quantitativi di fresato d'asfalto in misura superiore rispetto a quella autorizzata.

IL DECISUM

Per qualificare una materia come sottoprodotto o rifiuto deve farsi riferimento all'art. 184 -bis Codice Ambientale. **Il fresato d'asfalto** proveniente da escavazione o demolizione stradale non integra la nozione di "sottoprodotto"¹, allorchè sia incerto il concreto riutilizzo del fresato stesso e si accerti che il materiale sia stato rilavorato.

Esso non è riconducibile all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo allorchè non possa essere valutato come materiale naturale, ma a quella di "rifiuto speciale", trattandosi di una materiale bituminoso, proveniente dalla lavorazione del petrolio, ed in quanto tale sostanza contaminata e in grado di apportare ulteriore variazione al territorio ove è inserita.

E' accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità la contestazione degli accertamenti condotti dai giudici di merito in ordine ai quantitativi di materiali presenti in deposito.

Produzione Riservata

¹ Per curiosità sui medesimi previ accertamenti delle condizioni stabilite dall'articolo 184-bis del "Codice ambientale" cfr. sentenza del **Consiglio di Stato n. 4978/2014 (idem** sentenza n.4151/2013), che indica il bitume d'asfalto rimosso dal manto stradale, cd. "fresato", può essere considerato sottoprodotto (e non rifiuto).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da XXX
avverso la sentenza del 25/07/2014 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Simona Carloni, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 25 luglio 2014 il Tribunale di Firenze, nella parte che qui rileva, condannava XXX alla pena di euro 12.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo B), 81 cpv., 256, comma 1, lett. a), comma 2, d.lgs. 152/2006 (capo C). Il primo giudice rilevava in particolare che ai materiali oggetto delle contestazioni non potesse attribuirsi qualità di "sottoprodotto", come in tesi difensiva, bensì di "rifiuto speciale", come in tesi di accusa, e che così considerati se ne fossero detenuti dalla XXX spa, di cui l'imputato condannato era il legale rappresentante, in misura eccedente l'autorizzazione amministrativa correlativa, ancorchè non realizzandosi una discarica abusiva, bensì soltanto un "deposito incontrollato".
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il XXX deducendo quattro motivi.
 - 2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione dei materiali in oggetto non come "sottoprodotto", bensì come "rifiuti speciali".
 - 2.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'affermato superamento delle soglie quantitative previste dalla autorizzazione amministrativa.
 - 2.3 Con una terza censura denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualifica dell'accumulo di detti materiali come "deposito temporaneo" incontrollato.
 - 2.4 Con un quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
4. Pacifico in fatto che si tratti di "fresato di asfalto" riveniente da lavori di manutenzione stradale, con il primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la norma incriminatrice evocata al capo B della rubrica (artt. 81 cpv., 256, comma 4, d.lgs. 152/2006), affermando che i materiali de quibus siano "rifiuti" e non "sottoprodotti" come previsto dall'art. 184 bis, d.lgs. 152/2006; deduce altresì che la motivazione su tale punto decisionale

sia comunque macante/contraddittoria. La censura è infondata. In via dirimente ed assorbente il Collegio intende ribadire e dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che «In tema di tutela dell'ambiente, i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non sono riconducibili all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo, neanche dopo l'entrata in vigore degli artt. 41 e 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione» (v. Sez. 3, n. 46227 del 23/10/2013, Bruno, Rv. 258289). Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dalla decisione della Corte d'appello fiorentina, la quale con adeguata e logicamente ineccepibile motivazione ha chiarito in fatto e nel merito perché, concretamente, i materiali rivenuti presso la Bindi spa non potessero considerarsi "sottoprodotti", bensì appunto "rifiuti speciali". La Corte territoriale puntualmente ha rilevato che nessuna delle condizioni previste dall'art. 184 bis, comma 1, lett. a/d, d.lgs. 152/2006 potevasi riscontrare nel caso di specie ed in particolare quella di cui 2 alla lett. a), trattandosi di impresa che ha anche come oggetto la produzione del fresato, quella di cui alla lett. b), poiché incerto il concreto riutilizzo del fresato stesso, quella di cui alla lett. c), in quanto il materiale di recupero dalle manutenzioni stradali era sicuramente rilavorato nello stabilimento della XXX, quello di cui alla lett. d), poiché il processo produttivo presso la XXX non dava le garanzie richieste a tutela dell'ambiente e della salute umana. Oltre tali, essenziali, considerazioni questa Corte in ogni caso non può andare, seguendo il percorso argomentativo della censura in esame, trattandosi di valutazioni meritali che le sono precluse.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'accertamento dei quantitativi di materiale effettivamente trattati dalla XXX spa. La censura è inammissibile, poiché chiaramente implica considerazioni valutative delle fonti probatorie che pacificamente non pertengono al giudizio di legittimità, secondo il principio che «Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (tra le molte, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 4. Per la stessa ragione va rilevata l'inammissibilità del terzo motivo, con il quale si duole il ricorrente di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di "abbandono incontrollato" del deposito di materiali di cui al capo C della rubrica. Peraltro si deve anche osservare che, essendo pacifico in fatto che il deposito de quo fosse situato al di fuori dell'area produttiva della XXX spa, per ciò stesso risulta adeguata e logica l'affermazione del giudice di merito che si tratta di un deposito "incontrollato". 5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, affermandone l'eccessività. Il motivo è infondato. Basti considerare che il giudice di merito ha irrogato la pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, partendo da una pena base assai prossima al "medio editale", il che, per giurisprudenza di legittimità pacifica, rende insindacabile il punto decisionale in questa sede, secondo il principio che «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo editale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e 3 34, simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.

133 cod. pen.» (tra le molte, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

6. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/06/2016

Trasporto rifiuti con formulario falso: 8 mesi di vuoto normativo



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione feriale) n. 36275 del 25 agosto 2016 (depositata il 1° settembre 2016)

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
M. FUMO, Presidente - E. MENGONI, Relatore

OGGETTO: *Trasporto di rifiuti pericolosi - Falsificazione ideologica di formulari di identificazione - Esclusione della rilevanza penale*

IL CASO

Due soggetti effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi con formulario identificativo (F.I.R.) recante una falsa attestazione circa provenienza e destinazione.

IL DECISUM

Il trasporto di rifiuti pericolosi con formulario compilato con dati non corrispondenti al vero, in forza del principio di legalità e di irretroattività delle norme penali, non è sanzionabile penalmente se attuata nell'intervallo di tempo compreso tra il 25/12/2010 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che depenalizza tale condotta - ed il 16/08/2011 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che attribuisce "nuovamente" rilevanza penale alla medesima fattispecie.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.S. nato il (OMISSIS);

C.L. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/08/2016, la relazione svolta dal
Consigliere ENRICO MENGONI;

Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge
come reato;

Udito il difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12/2/2016, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 18/1/2011 dal locale Tribunale, con la quale G.S. e C.L. erano stati dichiarati colpevoli del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, e condannati ciascuno alla pena di cinque mesi di reclusione; agli stessi era contestato di aver effettuato il trasporto di rifiuti speciali pericolosi con formulario identificativo (F.I.R.) recante una falsa attestazione circa provenienza e destinazione.
2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
 - inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riguardo all'art. 258, comma 4, contestato. La Corte di appello - confermando l'errore del primo Giudice - avrebbe ritenuto che la condotta ascritta ai ricorrenti, costituisse reato, con riferimento al tempus commissi delicti ((OMISSIS)), mentre la stessa, all'epoca, non aveva rilevanza penale, attesa la depenalizzazione operata con il D.Lgs. 3 ottobre 2010, n. 205. E senza che, al riguardo, possa rilevare il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, peraltro successivo anche alla sentenza di primo grado, la cui portata sul punto avrebbe efficacia innovativa e non meramente interpretativa; sì da poter trovare applicazione soltanto per le condotte realizzate successivamente al 16/8/2011, data di entrata in vigore dello stesso decreto. Quel che, peraltro, sarebbe stato di recente affermato anche da questa Corte, con orientamento volto a superare i precedenti arresti sulla materia;
 - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 485 c.p., art. 125 c.p.p. ; vizio motivazionale. La sentenza non avrebbe valutato che la contestazione ha ad oggetto la falsificazione ideologica di formulari di identificazione rifiuti; orbene, trattandosi di scritture private, la stessa non avrebbe alcun rilievo penale, attesa la lettera dell'art. 485 c.p. , peraltro oggi abrogato. La Corte di appello, inoltre, avrebbe compiuto un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem, riportando una condotta di falsità ideologica nell'alveo

della diversa ipotesi di inesattezza e/o incompletezza dell'inserimento dati nel F.I.R., di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, ante novella del 2010;

- inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione. La sentenza risulterebbe carente anche con riguardo alla dosimetria della pena, oggetto di domanda ben più ampia di quella richiamata nel provvedimento medesimo.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, assorbente rispetto agli altri; sul punto, peraltro, appare necessaria una breve disamina della disciplina normativa di riferimento e delle novelle che l'hanno recentemente interessata.

Osserva innanzitutto la Corte che il reato di illecito trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, era originariamente previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 3, il quale prevedeva l'applicabilità della pena di cui all'art. 483 c.p.. L'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, ad opera del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha prodotto, inizialmente, alcun effetto rilevante, in quanto l'art. 258, comma 4, aveva contenuto pressochè identico a quello della disposizione vigente. Ed invero, l'art. 258, comma 4, nella formulazione originaria, stabiliva: "chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p., nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". La disposizione così formulata prevedeva, dunque, l'applicazione della sanzione amministrativa al trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, mentre per il trasporto nelle medesime condizioni di rifiuti pericolosi, la sanzione applicabile era quella stabilita dall'art. 483 c.p..

Il quadro normativo è rimasto immutato fino al 25/12/2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, con l'art. 35, comma 1, lett. c), ha disposto la sostituzione dell'art. 258, comma 4. Per effetto di tale intervento correttivo, l'art. 258, comma 4, nella sua attuale formulazione così recita: "Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p., a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". L'intervento modificativo è stato effettuato in previsione della pressochè concomitante piena operatività del "SISTRI", il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti la cui introduzione era prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 189, comma 3 bis, (introdotto con il D.Lgs. n. 4 del 2008) e che era finalizzato alla trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti ed alla realizzazione, in formato elettronico, del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del

M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il 17 dicembre 2009, dando dunque attuazione alla disposizione richiamata (ed al D.L. n. 78 del 2009, art. 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009).

Il contenuto del decreto ministeriale è stato successivamente modificato ed integrato prorogando, però, anche i termini originariamente fissati per la piena operatività del sistema. Il D.Lgs. n. 205 del 2010, sempre considerando l'imminente entrata in funzione del SISTRI, che sostanzialmente comporterebbe la sostituzione della documentazione cartacea precedentemente utilizzata (MUD, Registri di carico e scarico e FIR), ha provveduto, con l'art. 16, alla sostituzione degli artt. 188, 189, 190 e 193, all'introduzione degli artt. 188 bis e 188 ter, nonché, con l'art. 36, alla previsioni di specifiche sanzioni, contemplate dagli artt. 260 bis e 260 ter.

Il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 16, comma 2, prevedeva, tuttavia, che le disposizioni in esso contenute entrassero in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al D.M. 17 dicembre 2009, art. 12, comma 2, (quindi all'effettivo avvio del SISTRI), termine che però, come già evidenziato, è stato più volte prorogato. Al medesimo termine faceva riferimento anche il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, recante disposizioni transitorie e finali, per ciò che concerneva le sanzioni relative SISTRI, prevedendone peraltro la graduazione nel primo periodo di attività del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Nessun termine, invece, era previsto per l'entrata in vigore del d.lgs. n. 205 del 2010, art. 35, con la conseguenza di una immediata efficacia delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258 (contestato nel caso di specie), comportanti, come si è visto, un restringimento dell'ambito soggettivo di applicabilità della disposizione non riferita più a "chiunque effettui il trasporto", bensì alle sole "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" e l'assenza dello specifico richiamo all'art. 483 c.p., per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti.

A fronte di quello che è stato da più parti (compresi i ricorrenti) qualificato come vuoto normativo, è dunque intervenuto nuovamente il legislatore, con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, il quale, con l'art. 4, comma 2, ha apportato modificazioni al D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, disponendo, tra l'altro, l'inserimento dei commi 2 bis e 2 ter, che si riferiscono all'ambito di efficacia temporale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258.

Stabilisce, in particolare, il comma 2 bis, che "anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 188 ter, commi 1, 2, 4 e 5, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 188 bis, comma 2, lett. a), e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto". Il D.M. n. 52 del 2011, art. 28, comma 2, come modificato dal successivo D.M. 10 novembre 2011, n. 219, stabilisce che "al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli artt. 3, 4 e 5, del presente regolamento

rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 190 e 193, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ". Il richiamo all'applicabilità delle previgenti sanzioni risulta contenuto anche nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ove, nel sospendere il termine di entrata in operatività del SISTRI, si precisa che i soggetti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 ter, "rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 190 e 193, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205 ".

In esito all'emanazione del D.Lgs. n. 121 del 2011 , si è posto quindi il tema della natura - interpretativa od innovativa - della medesima disciplina; orbene, ritiene questa Corte che debba essere confermato l'indirizzo secondo cui il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, (come modificato nei termini suddetti) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - nè dal d.lgs., art. 260 bis (come introdotto dal D.Lgs. 205 del 2010, art. 36), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri (tra le altre, Sez. 3, n. 51417 del 17/6/2014, Zampoli, non massimata; Sez. 3, n. 19682 del 2/4/2013, Gifuni, Rv. 255901; Sez. 3, n. 32942 del 21/2/2013, Gennarini, non massimata; Sez. 3, n. 29973 del 21/6/2011, Rigotti, Rv. 251019).

Deve ritenersi, pertanto, che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205 del 2010 , eliminando (con evidente effetto immediato) dall'art. 258, comma 4, il riferimento al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti, abbia sottratto tali condotte alla sanzione penale.

"Vi sarebbe stato quindi un vuoto normativo (...) nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205 del 2010 , ed il 16 agosto 2011, data che segna l'inizio della vigenza dell'intervento c.d. riparatore effettuato con il D.Lgs. n. 121 del 2011, art. 4, comma 2, con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p. " (Sez. 3, Zampoli, cit.); al citato decreto n. 121, pertanto, non può attribuirsi se non una natura di norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilità della norma penale più favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011.

Non pare condivisibile, per contro, la tesi che attribuisce alla disposizione in esame natura di norma interpretativa, con conseguente effetto retroattivo e reviviscenza anche per il passato di una norma sanzionatrice penale già espressamente abrogata dal legislatore con cessazione della sua efficacia (in tal senso, Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013, La Valle, Rv. 258567); in senso contrario, infatti, depone la mancanza di qualsivoglia, esplicita manifestazione di volontà del legislatore al riguardo, di talchè non pare consentito pervenire al medesimo risultato attraverso un intervento dell'interprete, per di più in malam partem. In senso contrario, ancora, depone la circostanza - pacifica - per cui l'effetto abrogativo opera di norma automaticamente, al momento dell'entrata in vigore della norma abrogatrice; quel che il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 35, ha espressamente costituito nei confronti dell'art. 258, comma 4, contestato. E con la precisazione ulteriore, peraltro già indicata da questa Corte Suprema (Sez. 3, Zampoli, cit.), secondo la quale il futuro legislatore può

certamente abrogare una norma (a sua volta) abrogatrice e disporre la reviviscenza della disposizione precedentemente abrogata, ma - qualora si tratti di norma penale - la stessa potrà tornare in vigore solo dalla vigenza di quella disposizione che, per così dire, l'ha richiamata in vita attraverso l'eliminazione dal sistema della norma che l'aveva abrogata. Alla luce di quanto precede, occorre quindi concludere che, con il D.Lgs. n. 121 del 2011, art. 4, comma 2, il legislatore ha appunto inteso porre rimedio alla situazione normativa scaturente dal d.lgs. n. 205 , introducendo nuovamente norme penali per sanzionare quelle stesse violazioni o, meglio, disponendo che riprendessero vigore quelle disposizioni penali precedentemente abrogate. Ma, in forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività delle norme penali, tale nuova efficacia non può che decorrere ex nunc e non ex tunc. Nè questa efficacia retroattiva può essere conferita mediante l'attribuzione alla disposizione di una natura di norma meramente interpretativa, anche per la necessità di seguire un'interpretazione adeguatrice che non ponga il risultato dell'esegesi in possibile contrasto con l'art. 25 Cost. , e con il principio di irretroattività della norma penale sanzionatoria". La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 25 agosto 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

Risarcimento del danno ambientale: la legittimazione spetta allo Stato

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale)
n. 35610 del 16 giugno 2016 (dep. 29 agosto 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
G. ANDREAZZA, Presidente; O. DE MASI, Relatore.

OGGETTO: *Raccolta rifiuti speciali - Zona sottoposta a vincolo paesistico - Risarcimento del danno in materia ambientale - Legittimazione*

IL CASO

Ingenti quantitativi di contenitori di erbicidi, all'interno dei quali permanevano residui di polveri e di liquidi colorati o lattiginosi ed altri materiali, venivano accumulati, in maniera incontrollata ed in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prescritta *ex lege*, all'interno della stalla di un'azienda agricola.

Condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di cui all'art. 256, comma. 3, D. Lgs. n. 152/2006, il ricorrente si lamenta, tra gli altri motivi di ricorso, del riconoscimento da parte del giudice d'appello del diritto al risarcimento del danno ambientale in favore della Provincia di Milano.

IL DECISUM

La Corte, confermando quanto già chiarito sul tema dalla Corte Cost. con sentenza n. 126/2016, stabilisce che la legittimazione ad agire in materia di risarcimento del danno ambientale spetta in via esclusiva allo Stato, in quanto custode del bene generico "ambiente".

"Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 c. c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente (...)".

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

Sul ricorso proposto da XXX,
avverso la sentenza in data 28/1/2015 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Finniani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Ritenuto in fatto

XXX ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della suindicata sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato, per quanto qui interessa, la sentenza emessa in data 16/7/2013 dal Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Cassano d'Adda, che ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato previsto dall'art. 256, comma. 3, D. Lgs. n. 152/2006, perché, in zona sottoposta a vincolo paesistico, effettuava, in mancanza della prescritta autorizzazione, un'attività di raccolta di rifiuti speciali pericolosi (circa 50 mc.) costituiti da contenitori di fito-farmaci non bonificati, all'interno dei quali permanevano residui di polveri e di liquidi colorati o lattiginosi, plastica, cartoni e filtri olio e, concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di ammenda, con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della Provincia di Milano, costituitasi parte civile (accertato in Vignate il 26/1/2010). Con un primo motivo di ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p., illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di Appello respinto la richiesta di accedere all'istituto della messa in prova avanzata dall'imputato all'udienza del 28/1/2015, con una giustificazione, quella che attiene alla ritenuta tardività della richiesta, del tutto inconferente. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione ed erronea interpretazione degli artt. 220 disp. att. c.p.p. e 357 c.p.p. nonché dell'art. 491 c.p.p., difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'attività d'indagine svolta dalla Polizia della Provincia di Milano, atteso che già alla prima udienza dibattimentale, svoltasi davanti al Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Cassano d'Adda, la difesa dell'imputato aveva immediatamente eccepito la nullità della procedura seguita dalla Polizia Provinciale nella raccolta delle fonti di prova e l' inutilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni. Evidenza che la Corte di Appello ha respinto la riproposta eccezione di nullità sostenendo che nel verbale di sequestro probatorio del 26/1/2010, ritualmente assunto ai sensi dell'art. 354 c.p.p., si indica chiaramente che nella Tenuta XXX, gestita dalla XXX della quale l'imputato è legale rappresentante, era stata realizzata "una discarica di rifiuti speciali costituiti da contenitori di farmaci non bonificati: rifiuti pericolosi CER 02.01.08" e che dell'attività di rilievo fotografico eseguita dagli operanti non v'è alcuna verbalizzazione nonostante la Polizia Provinciale abbia svolto attività investigative qualificabili come attività giudiziaria con

conseguente applicazione delle regole del codice di rito (artt. 220 disp. att. c.p.p. e 357 c.p.p.) a nulla rilevando la presenza, in data 26/1/2010, del XXX e del suo difensore, alle operazioni del sequestro probatorio. Con un terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione della impugnata sentenza in punto di valutazione della deposizione del consulente tecnico della difesa, Ing. VENTOLA, quanto alla pericolosità dei fito-farmaci, della quale la Corte di Appello ha del tutto ommesso di considerare il contenuto. Evidenzia la difesa del ricorrente che una verifica della pericolosità dei materiali rinvenuti dalla Polizia Provinciale non è mai stata effettuata pur essendo stata sollevata la questione con i motivi di gravame e che il consulente tecnico aveva rilevato l'imprecisa attribuzione dei codici CER ai materiali rinvenuti presso la stalla nonché la mancata analisi dei residui presenti nei contenitori. Con un quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 597, 598 604 e 605 c.p.p., in relazione alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) della rubrica, concernente il danneggiamento della vegetazione arborea, cui la Corte di Appello non poteva porre rimedio e comunque a cui non ha posto rimedio essendosi limitata a rilevare che il Tribunale sarebbe incorso in un refuso e che il XXX è stato assolto dalla relativa imputazione, come correttamente riportato nel dispositivo. Con un quinto motivo di ricorso deduce difetto assoluto di motivazione in ordine al riconoscimento del danno in favore della parte civile avendo la Corte di Appello confermato la condanna generica del XXX, disposta in primo grado, sul rilievo della potenziale lesività del fatto-reato rispetto ai fini istituzionali dell'ente territoriale e della conseguente turbativa del suo operato, pur essendo stato lamentato dalla Provincia di Milano genericamente un pregiudizio delle funzioni di tutela ambientale da essa svolte. Evidenzia la difesa del ricorrente che l'unico titolare della pretesa risarcitoria è semmai lo Stato. Con memoria difensiva dell'1/6/2016 il ricorrente insiste sulla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e, quindi, nell'accoglimento del motivo aggiunto.

Considerato in diritto

Il quinto motivo di ricorso merita accoglimento ed impone a questa Corte di legittimità di rilevare l'estinzione del reato previsto e punito dall'art. 256, comma. 3, D. Lgs. n. 152/2006, contestato all'imputato al capo a) della rubrica, intervenuta dopo la impugnata sentenza di appello, che deve essere annullata, con rinvio al competente giudice civile, nei soli limiti delle statuizioni civili, come meglio di seguito precisato, mentre gli altri motivi di doglianza sono palesemente infondati. Prendendo le mosse dall'esame dei motivi di impugnazione, secondo l'ordine seguito dal ricorrente, deve anzitutto osservarsi la manifesta infondatezza della censura concernente il diniego della richiesta, avanzata all'udienza del 28/1/2015, di accedere all'istituto della messa in prova perché nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis c. p. attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria (Sez. 4, n. 43009, del 30/9/2015, Zoni, Rv. 265331). Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 43009/2015, ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il XXX deduce la violazione degli artt. 357 c.p.p. e 220 Disp. Att. c.p.p., in relazione alla mancata verbalizzazione da parte della P.G. degli accertamenti svolti, essendo stata riportata nel documento soltanto

l'esecuzione del sequestro del sito, con la conseguenza che le fotografie scattate durante gli accertamenti svolti in precedenza non potevano essere utilizzate. Sul punto è appena il caso di osservare che il verbale di sequestro, sul cui contenuto non vengono poste dalla difesa del ricorrente ulteriori questioni, indica il motivo del provvedimento (art. 355 c.p.p.) e che le fotografie, in quanto documenti, possono essere acquisite ed utilizzate a fini probatori, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., per cui non è pertinente il riferimento alle regole dettate in materia di attività ispettive e di vigilanza di natura amministrativa, per l'ipotesi di emersione di indizi di reato, a cui segue l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale (Sez. 3, n. 27118 del 5/3/2015, Clerici, v. 264021). Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa motivazione sulle questioni, poste dall' Ing. VENTOLA, consulente tecnico della difesa, della pericolosità dei fito-farmaci rinvenuti nei contenitori in sequestro, della non corretta attribuzione dei codici CER ai predetti materiali e della mancata analisi dei residui presenti nei contenitori medesimi. Dalla lettura della impugnata sentenza emerge tuttavia che il consulente tecnico non aveva contestato l'elenco redatto dagli accertatori ed aveva anzi riconosciuto che quelli che vengono definiti come erbicidi, con riferimento alle sostanze chimiche in essi contenute, costituiscono sostanze pericolose, e così correttamente sono classificate, ed ancora, che lo stesso imputato ha ammesso la circostanza che i materiali contenuti nei contenitori sequestrati per il 30% sono classificati come rifiuti pericolosi e che con tale qualificazione sono stati successivamente smaltiti e, infine, che il verbale di sequestro attribuisce ad essi il corretto codice CER (Codici CER Pericolosi: 02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). L'assunto del ricorrente, pur astrattamente corretto nella parte in cui deduce che, ai fini della classificazione, occorre valutare distintamente tutti i materiali rinvenuti, non coglie in concreto nel segno, sia perché, come già detto, non è contestato che sul luogo furono rinvenute sostanze pericolose, sia perché gli stessi contenitori costituiscono imballaggi, aventi codice a specchio (15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e son quindi da qualificare come pericolosi, essendo pacifico che contenessero sostanze pericolose. L'inammissibilità del quarto motivo di ricorso discende, invece, dalla carenza di interesse all'impugnazione essendo stato assolto il prevenuto dal reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 4 2004, contestato al capo d) della rubrica - e non al capo c) come per mero errore riportato nella sentenza di primo grado - con la formula perché il fatto non sussiste. Sul punto l'odierno ricorrente non ha sviluppato alcun argomento a sostegno della doglianza e neppure ha sollecitato una diversa formula assolutoria, non potendo neppure fondatamente dubitarsi che il giudice di appello possa decidere nel merito integrando - se del caso - la motivazione della sentenza gravata (Sez. 3, n. 48975 del 19/6/2014, G.K., Rv. 261149, in fattispecie relativa a sentenza nulla per mancanza di motivazione). Né miglior sorte merita il motivo di ricorso formulato nella memoria dell'1/6/2016 con cui, richiamata la previsione normativa della nuova causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c. p. (art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28), il XXX pone la questione della sua applicabilità nel giudizio di legittimità, atteso che il giudizio di merito si era già concluso al momento dell'entrata in vigore della nuova norma sostanziale. Come autorevolmente osservano le Sezioni Unite, nella sentenza n. 13682/2016, "la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, quindi di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito. Esse, in quanto tali, sono necessariamente (esplicitamente o implicitamente) espresse in motivazione.

Conseguentemente l'apprezzamento del giudice di legittimità, che riguarda non la valutazione di merito della ricorrenza delle condizioni di legge ma il giudizio di applicazione della legge (quindi l'accertamento se la fattispecie concreta è collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto) è reso possibile attraverso quanto dalla motivazione il giudice del merito risulta avere accertato e valutato in fatto. Pertanto, nei casi in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità è possibile, anche d'ufficio ed pure nel caso di ricorso originariamente inammissibile, quando dalla motivazione della sentenza di merito risultino già apprezzati, espressamente o "in guisa implicita", come esistenti tutti i presupposti di fatto che la norma sostanziale prevede". Nel caso in esame, né nella motivazione della sentenza di primo, né in quella della sentenza di secondo grado, si rinviene alcun apprezzamento a sostegno della particolare tenuità del fatto e, del resto, anche se il reato permanente, caratterizzato dalla persistenza - ma non dalla reiterazione della condotta - non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis c. p. (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265448, in fattispecie relativa a reati edilizi e paesaggistici), non può sottovalutarsi che la condotta attribuita al prevenuto aveva determinato l'accumulo incontrollato di rifiuti pericolosi, nella stalla della Azienda Agricola, su di una superficie con estensione "di circa 50 metri cubi, per una lunghezza di 25 metri, una larghezza di quattro ed un'altezza di mezzo metro", tutt'altro che minimale. Passando all'esame del quinto motivo di ricorso, il XXX censura, sotto il profilo motivazionale, la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha confermato la condanna generica al risarcimento dei danni disposta dal giudice di primo grado in favore della Provincia 5 di Milano, "trattandosi di fatto potenzialmente lesivo del diritto correttamente vantato e azionato dalla Provincia, sotto il profilo della frustrazione dei propri fini istituzionali e della turbativa del suo operato". La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta non soltanto al Ministero dell'Ambiente, ai sensi del D.lgs. 152 del 2006, artt. 311, comma 1, ma anche all'Ente pubblico territoriale ed ai soggetti provati, precisando però che per costoro siffatta legittimazione deve ritenersi limitata ai casi in cui per effetto della condotta illecita essi abbiano subito un ordinario danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Sez. 3, n. 24677 del 9/7/2014, Busolin e altri, Rv. 264114, cfr. sentenza n. 126 del 2016 della Corte Costituzionale, che ha ribadito la configurabilità di un interesse differenziato in capo agli enti locali a seguito di un evento di inquinamento qualificabile come danno ambientale). In altri termini, il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, è previsto e disciplinato soltanto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale tipo di danno è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell'ambiente; tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 c. c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale, così come possono agire per il risarcimento del danno non patrimoniale avente tuttavia le medesime caratteristiche del precedente quanto alla estraneità al danno ambientale di natura pubblica (Sez. 3, n. 19439 del 17/1/2012, Miottí, Rv. 252909). Orbene, nel procedere all'accertamento in punto di responsabilità risarcitoria il Giudice d'appello avrebbe dovuto verificare, sulla scorta delle allegazioni di parte e rispondendo alle puntuali censure contenute nell'atto di gravame, in cosa consistesse il lamentato pregiudizio potenziale

all'attività istituzionale da detto soggetto pubblico svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio in conseguenza del fatto lesivo, sia pure nei limiti dell'apprezzamento che caratterizza una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale (Sez. 3, n. 36350 del 23/3/2015, Bertini e altri, Rv. 265637). Tale accertamento è, invece, mancato atteso che la Corte territoriale si è trincerata dietro una formula stereotipata, ed affatto generica, con cui ha confermato la decisione di primo grado e per questa ragione la sentenza andrebbe annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte, per un riesame della questione e l'adozione di un idoneo apparato motivazionale. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato contestato all'imputato che, appunto, si è estinto per prescrizione in quanto il relativo termine massimo risulta irrimediabilmente maturato il 2/3/2015, computando anche il periodo di sospensione per rinvio dell'udienza dal 23/5/2013 al 6 27/6/2013 (art. 159 c.p.), non ricorrendo i presupposti legittimanti, a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la pronuncia di una sentenza assolutoria. Si impone allora la declaratoria della causa estintiva e l'annullamento della sentenza impugnata anche quanto al capo contenente le statuizioni civili relative all'azione risarcitoria esercitata dalla Provincia di Milano nei confronti del XXX, con conseguente rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto alle statuizioni civili.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2016.

Chi deposita rifiuti nel o sul suolo gestisce una discarica abusiva

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale)
n. 35494 del 10 maggio 2016 (depositata il 26 agosto 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
E. ROSI, Presidente - A. ACETO, Relatore

OGGETTO: *Rifiuti - Raccolta, trasporto e deposito non autorizzati - Art. 6 del D.L. 172/2008 - Mezzo di trasporto di proprietà di terzi - Confisca - Onere di provare la estraneità al reato e la buona fede - Applicabilità*

IL CASO

Il conducente di un autocarro di proprietà di un terzo veniva arrestato mentre trasportava materiale di risulta proveniente dalla demolizione di costruzioni, materiale che avrebbe successivamente scaricato in un'altra buca su terreno recintato di sua proprietà, dove erano già stati accumulati 20 metri cubi circa di materiali dello stesso tipo.

L'autocarro veniva sottoposto a confisca.

IL DECISUM

A giudizio della Corte, il deposito sul o nel suolo costituisce una forma di smaltimento e dunque di gestione dei rifiuti, giusto il combinato disposto di cui all'art. 183, comma 1, lett. n) e z), d.lgs. n. 152 del 2006, e alla lettera D1 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo.

Al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto di un terzo estraneo prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da XXX Maurizio
avverso la sentenza del 19/02/2015 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19/02/2015 la Corte di appello di Palermo ha condannato il sig. XXX alla minor pena di otto mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 6, comma 1, lett. d), 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008 per aver effettuato un'attività di raccolta e trasporto non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sfabbricidi che aveva depositato, altresì, in modo incontrollato in una piccola fossa, così diversamente riqualficate le condotte di raccolta e trasporto di rifiuti anche pericolosi e di realizzazione di una discarica abusiva inizialmente ritenute dal primo Giudice. Con la medesima sentenza, la Corte di appello ha mantenuto ferma la confisca dell'autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti.
 - 1.1. In estrema sintesi, stando alla lettura delle sentenze dei Giudici di merito, l'affermazione della responsabilità dell'imputato si basa sulle seguenti circostanze di fatto: - il XXX era stato colto dai Carabinieri alla guida dell'autocarro Fiat Iveco, modello Eurocargo, tg. BZ004NP, mentre stava trasportando materiale di risulta proveniente da demolizioni di costruzioni e che, seguito a sua insaputa, avrebbe successivamente scaricato all'interno di uno scavo esteso mt. 6x7 e profondo mt. 1,5, sito in un terreno, delimitato da un cancello, sul quale erano depositati altri 20 metri cubi circa di cumuli di rifiuti dello stesso tipo; - proprio mentre stava per sistemare il materiale all'interno della buca usando una piccola ruspa, veniva arrestato dai Carabinieri; - in sede di convalida l'imputato aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti, precisando che i rifiuti provenivano dalle sue attività edili, che erano destinati al successivo conferimento in discarica, che la loro sistemazione in una buca impediva l'ingombro del terreno che era di proprietà della convivente. Quanto alla confisca dell'autocarro, decisa in primo grado e confermata in appello, i Giudici hanno evidenziato che: - il veicolo era nella sicura disponibilità dell'imputato; - la targa apposta non era abbinata al numero di telaio dell'autocarro ma riguardava altro mezzo di proprietà del XXX; - la proprietà dell'autocarro era rimasta incerta (anche se l'imputato aveva affermato essere del cognato).
 - 1.2. La Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la natura pericolosa dei rifiuti oggetto materiale delle condotte contestate ed ha ritenuto che il loro accumulo indiscriminato nei modi sopra descritti integri il reato di deposito incontrollato di rifiuti piuttosto

- che quello, più grave, di gestione di discarica abusiva. Ha mantenuto ferma la decisione sulla confisca dell'autocarro sull'ulteriore rilievo che l'imputato non potesse rivendicarne la proprietà.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorre per Cassazione il XXX che, per il tramite del difensore di fiducia, articola i seguenti due motivi a sostegno.
 - 2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 6, lett. b), d.l. n. 172 del 2008 e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del deposito irregolare di rifiuti. Deduce, al riguardo, che:
 - le fotografie dei luoghi non possono, da sole, costituire prova certa del delitto, non essendo stato visto in precedenza scaricare altri rifiuti;
 - non è dunque possibile escludere con certezza che si trattasse di deposito occasionale, né che essi si trovassero in loco da più di tre mesi;
 - la consistenza dei rifiuti, inoltre, era inferiore a 20 metri cubi;
 - in ogni caso deve essere esclusa la sua natura di imprenditore, con quanto ne consegue in termini di rivendicata applicabilità, nei suoi confronti, della sola sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n. 172 del 2008.
 - 2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 606, comma 1-bis, d.l. n. 172 del 2008 e vizio di motivazione in relazione alla confisca dell'autocarro di sicura appartenenza del cognato, Fallo Rodolfo, persona assolutamente estranea al reato ed ignara di tutto, che aveva presentato apposita istanza di restituzione non accolta dalla Corte di appello in attesa della decisione definitiva.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, proposto per motivi non consentiti dalla legge e, per la parte relativa alla confisca, perché l'imputato non ha interesse al suo accoglimento.
4. Il primo motivo oltre ad essere manifestamente infondato propone eccezioni che presuppongono una inammissibile rilettura delle prove utilizzate per la condanna e la soluzione di questioni fattuali non devolute in appello.
 - 4.1. L'imputato, infatti, si era limitato a contestare la qualificazione della propria condotta, definita dal primo Giudice come gestione di una discarica, senza però sollecitare la Corte di appello a verificare la liceità del deposito temporaneo, né a scrutinare la propria qualità di imprenditore.
 - 4.2. La tesi difensiva, in realtà, era unicamente concentrata sulla mancanza di prova della sistematicità dell'accumulo, tesi correttamente smentita dalla Corte territoriale mediante un ragionamento che partendo dalle modalità con cui era stata tenuta la condotta di scarico e sistemazione dei rifiuti inizialmente posta in essere dall'imputato e dal contesto in cui tale condotta si inseriva, aveva tratto il non manifestamente illogico convincimento che i rifiuti sparsi sul terreno e collocati nella buca fossero riconducibili all'attività dell'imputato che aveva anche il dominio del terreno (recintato) e del mezzo di trasporto (cui aveva applicato una targa propria).
 - 4.3. Dirimente, però, è la considerazione che il «deposito temporaneo di rifiuti», secondo la definizione che ne dava l'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente all'epoca dei fatti, è «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» che soddisfi tutte le seguenti condizioni: «1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono

essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

- 4.4. E' agevole evidenziare che nel caso di specie difetta la condizione che preesiste, nelle intenzioni del legislatore, a tutte le altre: il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di loro produzione. Circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso in esame ed irrevocabilmente non più in discussione, avendo l'imputato prestato acquiescenza alla affermazione della sua responsabilità per il reato di trasporto abusivo dei rifiuti stessi (che logicamente presuppone la loro produzione da siti nemmeno noti perché dall'imputato nemmeno mai indicati).
- 4.5. Va piuttosto evidenziato che il deposito sul o nel suolo costituisce una forma di smaltimento e dunque di gestione dei rifiuti, giusto il combinato disposto di cui all'art. 183, comma 1, lett. n) e z), d.lgs. n. 152 del 2006, e alla lettera D1 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo.
- 4.6. Sicché sarebbe stato preciso onere dell'imputato allegare gli elementi di fatto idonei a dimostrare il contrario e, dunque, la liceità di una condotta astrattamente riconducibile ad una forma di gestione dei rifiuti, in ossequio al principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.
5. L'art. 6, comma 1-bis, d.l. n. 172 del 2008, dispone che, in caso di condanna, si procede a confisca del veicolo utilizzato per la consumazione di uno dei reati in esso previsti.
 - 5.1. Nel caso in esame, come visto, i Giudici di merito hanno ordinato la confisca sul rilievo oggettivo della destinazione del veicolo alla consumazione del reato di trasporto non autorizzato dei rifiuti e sul fatto che non risulta provata la sua appartenenza a persona estranea, a fronte, in aggiunta, dell'utilizzo di una targa relativa a bene intestato all'imputato stesso.
 - 5.2. Peraltro la pura e semplice appartenenza del veicolo al terzo non è di per sé sufficiente a paralizzare la confisca. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è, infatti, costante nell'affermare il principio secondo il quale al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015,

Ruggeri, Rv. 263772; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749; Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771).

- 5.3. Nel caso di specie, però, assume rilievo dirimente il fatto che l'imputato non ha interesse a impugnare il capo della sentenza che dispone la confisca del bene di cui lui stesso predichi l'altrui appartenenza, non potendo esercitare diritti e facoltà tipici di situazioni giuridiche soggettive attive che egli stesso afferma di non possedere.
- 5.4. Egli dunque non è legittimato a far valere diritti in nome e per conto altrui, tanto più che, per come egli stesso deduce, essi sono stati separatamente esercitati dall'apparente proprietario del mezzo con istanze presentate direttamente alla Corte di appello.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/05/2016

Alterazione del territorio e danno ambientale

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione feriale)
n. 35533 del 23 agosto 2016 (dep. 26 agosto 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
A.CAPOZZI, Presidente; E. ROSI, Relatore.

OGGETTO: *Estrazione sostanze minerali - Mancanza dell'autorizzazione paesaggistica - Reato di danno all'ambiente - Art. 163 del D. Lgs. n. 42/2004.*

IL CASO

Un'impresa di attività estrattiva apriva una cava a circa 150 metri dal fiume Foro, zona sottoposta a vincolo ambientale ed in assenza della prescritta autorizzazione.

Nelle more del giudizio, provvedeva ad un parziale ripristino dell'area.

IL DECISUM

La realizzazione di una cava in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica integra il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004), atteso che si viene a determinare una alterazione del territorio, per la cui configurabilità non è necessario il verificarsi di un danno ambientale.

Con riferimento alla valutazione dell'attività di ripristino dei luoghi alterati a seguito della commissione del reato di cui sopra, la Corte ha chiarito che essa non può, sulla scorta di una rilettura degli elementi di fatto della vicenda, procedere ad una valutazione diversa rispetto a quella svolta nel corso del giudizio di merito.

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.C. nato (omissis)

A.D. nato (omissis)

avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/08/2016, la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 25 maggio 2015, ha riformato parzialmente, concedendo il beneficio della non menzione della condanna, la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 30.986,00 di ammenda inflitta a A. D. ed A. C., dal Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, con decisione del 22 settembre 2014, per il reato di cui agli artt. 146 e 181 d.lgs n. 42 del 2004, per avere, in qualità di amministratori e legali rappresentanti della ditta "XXX" s.n.c., aperto una cava di circa mq 4.900 e per avere esercitato attività di estrazione ghiaia in zona sottoposta a vincolo ambientale in quanto sita a meno di mt. 150 dal fiume Foro, realizzando altresì a tal fine uno scavo per estrazione di sostanze minerali, in assenza della prescritta autorizzazione, fatto accertato in Villamagna, il 25 agosto 2011.
2. I giudici di secondo grado hanno confermato la ritenuta incidenza della cava in zona limitrofa alla sponda del fiume Foro, considerando idonea alla prova la verifica effettuata nel momento del sopralluogo, senza alcuna necessità di disporre un accertamento tecnico con le forme dell'art. 360 c.p.p., come invocato dalla difesa ed hanno ritenuto parziale la rimessione in pristino effettuata dagli imputati (peraltro considerata quale attività dovuta), considerando, inoltre, mancanti agli atti "elementi positivi" idonei ai fini della eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche e valutando, infine, congrua la pena comminata dal giudice di prime cure.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati mediante difensore fiduciario ed anche con separato ricorso presentato personalmente, deducendo i seguenti motivi; 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 62, n. 6 c.p. e dell'art. 62 bis c.p., nonché contraddittorietà della motivazione, in ordine al diniego dell'attenuante specificamente indicata, o, in subordine, delle circostanze attenuanti generiche, in riferimento alla rimessione in pristino effettuata dagli stessi prima della sentenza e non considerata dai giudici di merito; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis c.p., in relazione all'art. 606, lett. b) c.p.p., in quanto, nonostante la tenuità dell'offesa, considerato che si tratta dell'esecuzione di uno scavo che ha comportato una modesta alterazione dello stato dei luoghi e la non

abitudine del comportamento, i giudici non hanno applicato la disposizione di legge, entrata in vigore il 2 aprile 2015.

Considerato in diritto

1. Va innanzitutto premesso che i motivi di ricorso non investono la sentenza impugnata in punto di responsabilità penale, la quale resta irrevocabilmente acclarata all'esito della sentenza di Corte di appello di L'Aquila.
2. Risulta poi manifestamente infondato il primo motivo di ricorso presentato dal difensore degli imputati e dai ricorrenti nell'atto impugnatorio sottoscritto personalmente relativo alla valutazione della asserita rimessione in pristino. Il principio per il quale le strutture motivazionali di sentenze di primo e secondo grado, che concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, si saldano in un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretta, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), vale anche, nel caso di specie, in riferimento alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 od in subordine delle circostanze attenuanti generiche, in conseguenza della pretesa "rimessione in pristino". Infatti, sul punto, i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado.
3. A fronte della mera riproposizione della generica doglianza, questa Corte non può procedere ad una diversa valutazione, sulla scorta di una rilettura degli elementi di fatto della vicenda, quanto all'entità della rinnesione in pristino, che è stata accertata nel corso del giudizio di merito come parziale; né i ricorrenti hanno allegato elementi specifici di segno contrario, in grado di evidenziare la pretesa erroneità di tale accertamento in relazione al ripristino dei luoghi, susseguente all'abusiva attività estrattiva.
4. Ma anche il secondo motivo di ricorso risulta affetto da infondatezza manifesta. Va premesso che la disciplina in tema di tutela penale dell'ambiente e del paesaggio si è sviluppata seguendo una linea coerente sin dall'emanazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (art. 1-sexies) e successivamente nel D.lgs. 15 ottobre 1999, n. 490 (art. 163) e poi nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 181), quanto alla tutela delle zone paesisticamente vincolate, nelle quali - in assenza dell'autorizzazione le cui procedure di rilascio sono disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio, sia quella attuata attraverso un'opera edilizia che quella realizzata mediante interventi "di qualunque genere" (ad eccezione: della manutenzione, ordinaria e straordinaria, del consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; dell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; del taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Anche la giurisprudenza di legittimità ha individuato nel corso del tempo alcune linee guida interpretative. La posizione più rigorosa ritiene che gli illeciti previsti costituiscono reati di pericolo, che si realizzano a seguito della sottrazione delle opere al controllo preventivo delle autorità, senza che debba accertarsi se sussista un'offesa rilevante ai beni paesaggistici; secondo tale indirizzo tale offesa risulta sussistente anche quando dette autorità attestino ex post la compatibilità ambientale dell'intervento (fra tutte, Sez.3, n. 11048 del 18/2/2015, Murgia, Rv. 263289 e n. 10463

del 17/3/2005, Di Cesare e altro, Rv. 231247). Per altro orientamento il reato paesaggistico, ritenuto concordemente quale reato di pericolo, si perfeziona quando viene messa in pericolo l'integrità paesaggistico-ambientale, ritenuta esistente quando l'agente abbia fatto un uso del bene diverso da quello cui esso è destinato od abbia posto in essere interventi idonei anche solo astrattamente a mettere in pericolo tale bene (per questa linea, tra le altre, Sez. 3, n. 6299 del 15/01/2013, Simeon e altri, Rv. 254493 e Sez.3, n.2903 del 22/1/2010, Soverini, Rv. 245908); in altre decisioni, poi, è stato affermato che il pericolo può dirsi sussistente solo quando si sia realizzata una modificazione apprezzabile dell'assetto ambientale, e quindi un'incidenza in senso fisico ed estetico, rilevante anche sotto il profilo temporale, sulle caratteristiche del luogo sottoposto alla speciale tutela ambientale (in tal senso, Sez. 3, n. 16036 dell' 11/5/2006, Senesi, Rv. 234329 e n. 5462 del 14/2/2005, Boscacci, Rv. 230845, fattispecie relativa ad attività estrattiva da una cava senza autorizzazione). Naturalmente la valutazione circa l'idoneità delle condotte a compromettere l'ambiente è una valutazione in fatto che risulta affidata ai giudici di merito ed è incensurabile in sede di legittimità laddove congruamente motivata.

5. Pertanto, in via teorica, è possibile ritenere configurabile, nell'ambito della tutela penale del paesaggio, un'ipotesi di non punibilità per lieve entità del fatto, ma tale possibilità discende innanzitutto dalla valutazione che il giudice di merito abbia effettuato quanto alle caratteristiche concrete di offensività della singola fattispecie realizzata. Nel caso di specie, l'ampia area in questione incide sulle sponde del fiume Foro e l'attività posta in essere nella stessa è attività estrattiva di cava, esercitata senza autorizzazione paesaggistica.
6. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la realizzazione di una cava in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica integra il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004), atteso che si viene a determinare una alterazione del territorio, per la cui configurabilità non è necessario il verificarsi di un danno ambientale" (cfr. Sez. 3, n. 20195 del 19/4/2006, Ciullo, Rv. 234331). D'altra parte è stato anche escluso che l'attività non autorizzata di una cava possa essere considerato un intervento di tipo "minore" (cfr. Sez. 3, n. 35965 del 5/2/2015, Seratoni Gualdoni e altro, Rv. 264875 , che ha affermato che in materia paesaggistica, proprio perché la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, - fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma primo ter, del medesimo D.Lgs., ha poi escluso la sussistenza di un intervento minore, data la notevole entità volumetrica del materiale abusivamente estratto, rispetto a quanto originariamente autorizzato, nella coltivazione non autorizzata di una cava).
7. La valutazione svolta dai giudici di appello nel caso di specie risulta in linea con tali principi: tenuto conto del fatto di cui all'imputazione quale accertato nel corso del processo, la sentenza impugnata ha confermato il profilo di offensività, già considerato realizzato dal giudice di prime cure, nonchè il permanere di una compromissione dell'ambiente paesaggistico, anche in conseguenza della rimessione in pristino solo parziale (i giudici di merito hanno dato atto che solo la parte "proprio esterna, vicino alla strada" era stata ricolmata, valutazione di fatto non certamente censurabile in sede di legittimità), per cui nessun vizio di mancata valutazione di una asserita particolare tenuità dell'offesa arrecata con il reato può essere rinvenuto nella sentenza impugnata, considerata l'incidenza della cava sulle sponde del fiume, espressamente incluse, nella fascia di 150 metri, tra le aree tutelate per

legge, dalla lettera c) dell'art. 142 del d.lgs n. 42 del 2004, unitamente agli argini.

8. D'altra parte, deve anche essere precisato - e con ciò si conferma in via risolutiva la manifesta infondatezza della seconda censura qui proposta - che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, c.3 c.p.p., proprio perché la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello ed avrebbe dovuto pertanto - quanto meno nel corso delle conclusioni del giudizio di secondo grado - essere prospettata al giudice di appello, comportando un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, (in tal senso, tra le molte, Sez.6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678), prospettazione omessa nel caso in esame. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti devono essere condannati, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 agosto 2016.

Appostamenti di caccia senza autorizzazione: il NO della Corte

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale)
n. 35054 del 22 marzo 2016 (depositata il 19 agosto 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
A. FIALE, Presidente - A. M. SOCCI, Relatore

OGGETTO: *Caccia al combaccio - Appostamenti di caccia- Legge Regione Veneto n. 12/2012 - Deroghe all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Incostituzionalità*

IL CASO

Il Tribunale di Vicenza sequestrava un appostamento per la caccia al colombaccio eretto in deroga alle prescritte autorizzazioni ambientali.

IL DECISUM

In conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 2013, che ha dichiarato incostituzionale la Legge Regione Veneto n. 12/2012, la Corte di Cassazione ha statuito che non sono ammesse deroghe all'obbligo di autorizzazione paesaggistica neppure per gli appostamenti di caccia, atteso che tale autorizzazione garantisce uno standard minimo di protezione dell'ambiente che con legge regionale è possibile soltanto ampliare, non anche ridurre.

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P. P. M.

A. Z.

avverso l'ordinanza del 25/09/2012 del TRIB. LIBERTA' di VICENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI,
Uditi i difensori Adv.;

Ritenuto in fatto

1. Il tribunale di Vicenza con provvedimento del 25 settembre 2012, confermava il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, emesso l'11 luglio del 2012, nei confronti di P. M.M. e A. Z., il primo quale proprietario, il secondo quale esecutore materiale della struttura, per il reato di cui all'articolo 44 d.P.R. 380 del 2001 e 181 d. lgs. 42 del 2004, per aver realizzato un appostamento, altana da caccia con struttura metallica tubolare infissa al suolo su tre punti con il quarto appoggiato ad un corso di blocchi di cemento.
2. P. P. M. e A. Z. hanno proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 - 2.1. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 d. P.R. 380/2001 e 181 d. lgs. 42/04 e dell' art. 3, legge regione Veneto n. 12 del 2012, in relazione agli art. 117 della Costituzione e alla legge 157/1992 (articolo 606 lettera B, cod. proc. pen.). Le leggi regionali hanno identificato gli appostamenti di caccia come manufatti non rilevanti ai fini urbanistico edilizio, non necessitano quindi di autorizzazioni di sorta; secondo il ricorrente errata è la decisione del Tribunale del riesame, nel ritenere che la normativa regionale incide sulle norme penali statali.
 - 2.2. Difetto di motivazione circa l'individuazione dell'effettiva natura ed entità delle opere; violazione dell'art. 606, comma 1, lettera E cod. proc. pen.
 - 2.3. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo del pericolo, rilevandosi che il manufatto è inserito da tempo nel contesto territoriale e quindi è idoneo ad aggravare o a protrarre le conseguenze del reato, né può agevolare la commissione di altri reati. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con ordinanza del 20 marzo 2013, il procedimento è stato sospeso, in attesa della decisione della questione di costituzionalità degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge regione Veneto numero 25 del 2012.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 2013, si è dichiarata l'incostituzionalità della legge regionale del Veneto, n. 25 del 2012, art. 1, comma 3, e 2, comma 1 : "Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost., dell' art. 1, co. 3 della legge regionale n. 25/2012 della Regione Veneto che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti per la caccia al colombaccio, ancorché realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali. Al riguardo, è stato ribadito che la riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può soltanto ampliarlo, ma non ridurlo. - Sul divieto di ridurre lo standard di protezione assicurato dalla normativa statale, si vedano ex plurimis , le sentenze n. 58 del 2013; n. 66 del 2012; n. 225 del 2009; n. 398 del 2006; n. 407 del 2002; Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost., dell' art. 2, co. 1 della legge regionale n. 25/2012 della Regione Veneto che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica relativamente agli appostamenti fissi per la caccia, poiché non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Pertanto, l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori destinati a cacciare i colombacci comporta la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale si ha una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, causata dalla riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. - Sul divieto per le regioni di prevedere ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si vedano le sentenze n. 66 del 2012; n. 235 del 2011; n. 232 del 2008". La dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale, citata, che prevedeva l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci, rende l'opera sequestrata abusiva, perché carente delle autorizzazioni richieste (permesso di costruire e soprattutto l'autorizzazione paesaggistica); si tratta di una costruzione di circa 13 metri di altezza in tubi di ferro stabilmente fissati al suolo, controventata con cavi di acciaio.

4.1. Gli ulteriori motivi sono inammissibili perché in materia di sequestro preventivo è denunciabile solo il vizio di violazione di legge e non il difetto di motivazione, e nel nostro caso il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato (non sussiste infatti omissione totale, fittizia o contraddittorietà della motivazione) sulla ricorrenza di una costruzione infissa al suolo e sulla necessità del sequestro preventivo per evitare che la violazione paesaggistica sia portata ad ulteriori conseguenze. In tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce di violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione totale della motivazione sia la motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale. (Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 - dep. 21/02/2012, Chiesi, Rv. 252430).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/03/2016

Risarcimento del danno ambientale: una sentenza discutibile

***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale)
n. 29383 del 5 aprile 2016 (depositata il 13 luglio 2016)***

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
S. AMORESANO, Presidente - A. M. ANDRONIO, Relatore

OGGETTO: *Risarcimento del danno ambientale - Legittimazione ad agire -*

IL CASO

Due soggetti realizzavano e gestivano nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA) una discarica abusiva.

IL DECISUM

La Cassazione conferma che la legittimazione al risarcimento del danno ambientale spetta soltanto allo Stato, tuttavia, in conseguenza di ciò, si limita soltanto a rigettare il ricorso, non provvedendo a cassare su questo punto l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del Comune di San Giorgio a Cremano e della regione Campania.

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

sul ricorso proposto da

XXX

avverso la sentenza n. 6893/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi i difensori Avv.

SENTENZA

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Comune di San Giorgio a Cremano e Regione Campania da quantificarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in concorso con altro soggetto, realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché per i reati di cui agli artt. 256, comma 5, 257, comma 1, dello stesso decreto legislativo e 13 del decreto legislativo n. 209 del 2003. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere, per essere i reati estinti per prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili.
2. -Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen., sul rilievo che l'unico titolare della pretesa risarcitoria per il danno ambientale sarebbe lo Stato, con l'esclusione del Comune di Napoli, il quale aveva dichiarato di avere subito un danno patrimoniale riconducibile esclusivamente al danno ambientale.

Considerato in diritto

3. - Il ricorso è infondato. Esso si riferisce ad una condanna generica al risarcimento del danno che sarebbe stata pronunciata in favore del comune di Napoli, mentre dalla sentenza di primo grado emerge che la condanna è stata pronunciata in favore delle parti civili costituite, Comune di San Giorgio a Cremano e Regione Campania e non in favore del Comune di Napoli, estraneo al presente giudizio. Anche a prescindere da tali considerazioni, deve in ogni caso rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma secondo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse

pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (ex plurimis, sez. 3, 9 luglio 2014, n. 24677; sez. 3, 17 gennaio 2012, n. 19437, rv. 252907). E tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui l'oggetto della condanna generica sono stati i danni subiti dagli enti territoriali a costituirsi parte civile, diversi dal danno ambientale, in relazione al quale tali soggetti risultano privi di legittimazione.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Omessa richiesta della SCIA: reato omissivo proprio

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza penale)
n. 29627 del 10 marzo 2016 (depositata l'11 luglio 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
E. ROSI, Presidente - G. RICCARDI, Relatore

OGGETTO: *Certificato di protezione antincendi - Omessa richiesta - Reato omissivo - D.Lgs. n. 139/2006*

IL CASO

Il responsabile di un villaggio turistico in Ostuni deteneva, nel periodo compreso tra il l'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (23/10/2010) e l'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 (07/10/2011), 3 gruppi elettrogeni e 2 serbatoi di gasolio in assenza del certificato di prevenzione antincendio.

IL DECISUM

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 139/2006, il certificato di protezione antincendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, è obbligatorio per chiunque detenga 2 prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che, in base a quanto previsto dall'elenco di cui al D.P.R. n. 151/2011, comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Il D.P.R. citato contempla, tra i prodotti infiammabili, anche gli "impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi", e i "gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW".

Il reato di omessa richiesta del certificato di prevenzione antincendi è un reato omissivo proprio, di natura permanente, in quanto l'obbligo di agire si protrae fino alla cessazione della condotta antidoverosa, o fino alla dismissione della posizione di garanzia.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da
XXX

avverso la sentenza del 26/03/2015 del Tribunale di Brindisi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26 marzo 2015 il Tribunale di Brindisi condannava XXX alla pena di € 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 16-20, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per avere detenuto, in qualità di responsabile del Villaggio turistico "Ecosport" in Ostuni, prodotti infiammabili (3 gruppi elettrogeni e 2 serbatoi di gasolio) in assenza del certificato di prevenzione antincendio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione XXX, deducendo due motivi di censura, e chiedendo, in subordine, l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
 - 2.1 Violazione di legge sostanziale: il precetto penale di cui agli artt. 16 e 20 d.lgs. 139 del 2006 non può essere integrato dal d.m. 16/02/1982.
 - 2.2 Vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, per una migliore comprensione della questione devoluta, appare opportuno richiamare le disposizioni che regolano la materia. Il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», si occupa, al Capo III, della prevenzione incendi, che l'art. 13, comma 1 definisce come «(...) la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze». Il successivo art. 16, comma 1, stabilisce che il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, «(...) attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla

detenzione ed all'impiego di 2 prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnoscientifico per la prevenzione incendi». L'art. 20 del medesimo decreto legislativo individua le condotte sanzionabili, tra le quali rientra quella attribuita all'odierno ricorrente. L'articolo specifica, al comma 1, che «chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1». Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», come precisato nell'art. 2, comma 1, «(...) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». L'art. 3, comma 1, stabilisce che «gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie 8 e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio». In particolare, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4, comma 1, «per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta». Il menzionato Allegato I al d.P.R. 151/2011, contenente, come si è detto, l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ne fornisce una descrizione secondo un elenco numerico e le suddivide in tre diverse categorie: A, B e C. Al numero 13 dell'elenco, il suddetto Allegato, indica gli "impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi", e al numero 49 indica i "gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW".

2.1 Tanto premesso, la questione dedotta con il primo motivo appare irrilevante, atteso che il reato contestato di omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi è un reato omissivo proprio, di natura permanente, in quanto l'obbligo di agire si protrae fino alla cessazione della condotta antidoverosa, o fino alla dismissione della posizione di garanzia. Nel caso in esame, dunque, è irrilevante che l'obbligo di ottenere il certificato di prevenzione incendi fosse previsto, in precedenza, da un decreto ministeriale (16/02/1982), e non già da un decreto del Presidente della Repubblica, secondo

quanto previsto dal richiamato art. 16 d.lgs. 139/2006, in quanto, prescindendo dalla fondatezza o meno della questione, l'imputato risulta avere assunto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione dal 23/10/2010, e, dall'entrata in vigore (il 07/10/2011) del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 alla presentazione della c.d. Scia ai competenti Vigili del Fuoco, avvenuta il 28/03/2012, erano trascorsi quasi sei mesi durante i quali l'obbligo non era stato osservato. Pertanto, rientrando la detenzione dei serbatoi di gasolio e dei gruppi elettrogeni tra le attività pericolose sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco, il reato omissivo risulta consumato fino alla presentazione della richiesta del certificato antincendi.

3. Altrettanto infondata è la censura riguardante l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, il cui riconoscimento, in assenza di richiesta di parte, rientra nella discrezionalità del giudice; nel caso in esame, non risulta avanzata alcuna richiesta dall'odierno ricorrente in sede di conclusioni, allorché si è limitato a chiedere l'assoluzione. In assenza di richiesta, dunque, non è possibile individuare un profilo di omessa motivazione censurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante, Rv. 256560: "Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sulla mancata concessione, ai sensi dell'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena solo se il beneficio sia stato espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclusioni, ovvero se la sentenza d'appello abbia condannato l'imputato in riforma della decisione assolutoria di primo grado, sempre che la sospensione condizionale fosse stata richiesta, in via subordinata, dinanzi al giudice "a quo"").
4. La richiesta di applicazione della clausola di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è infondata. Al riguardo va ribadito che la causa di non punibilità ha natura sostanziale ed è dunque applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 2, Sentenza n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596); invero, la nuova causa di non punibilità può essere applicata nel giudizio di legittimità con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest'ultima, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'operatività dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen., nonché un apprezzamento del giudice di merito coerente con tale soluzione (Sez. 6, Sentenza n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795). Tanto premesso, nel caso in esame la particolare tenuità del fatto risulta non configurabile in ragione della stessa valutazione della sentenza impugnata, che, pur ritenendo la non eccessiva gravità obiettiva del fatto, ha determinato la pena base discostandosi in maniera non insignificante dal minimo edittale (pari ad C 258,00), in tal senso considerando la gravità del fatto in termini incompatibili con l'invocata causa di non punibilità, e non riconoscendo le attenuanti generiche. Non sussistono, pertanto, le condizioni di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis cod. pen., tali da legittimare un rinvio per nuovo esame.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Caccia in Veneto: la legge regionale incostituzionale continua a vigere

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza penale)
n. 28233 del 3 marzo 2016 (depositata il 7 luglio 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
S. AMORESANO, Presidente - G. ANDREAZZA, Relatore

OGGETTO: Capanno da caccia - Omessa autorizzazione paesaggistica -
Incostituzionalità Legge Regionale Veneto - Lex mitior - Applicabilità

IL CASO

In assenza di permessi di costruire e senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, un cacciatore vicentino, in realizza un piccolo capanno da caccia in legno, dotato di rete metallica per favorire la crescita della vegetazione.

Tale capanno viene dunque sottoposto a sequestro preventivo.

IL DECISUM

Le Leggi Regione Veneto n. 12/2012 e 25/2012 qualificavano i capanni da caccia come manufatti per la cui realizzazione fosse sufficiente, in deroga a quanto previsto dalla legislazione statale, una semplice autorizzazione amministrativa da parte della Provincia competente, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale per l'ipotesi di realizzazione di un capanno da caccia in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

La legislazione regionale sopra richiamata, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. n. 139 del 2013, dal momento che l'autorizzazione paesaggistica garantisce uno standard minimo di protezione dell'ambiente che con legge regionale è possibile soltanto ampliare, non anche ridurre.

La norma più severa così ripristinata dalla pronuncia di incostituzionalità, tuttavia, non può essere applicata ex tunc con riferimento ai fatti dichiarati commessi durante la vigenza delle legge dichiarata incostituzionale ⁽¹⁾.

Analogamente a quanto previsto per gli illeciti urbanistici, inoltre, la Corte estende anche agli illeciti in materia ambientale il principio secondo cui "(...) la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra di per sé i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio".

Produzione Riservata

1() Si segnala, tuttavia, che ad analoghe conclusioni la stessa Sezione della stessa Corte (a mutare è soltanto l'identità dei componenti del collegio) non è pervenuta con riferimento ad un caso analogo deciso con sentenza n. 35054 del 22 marzo 2016 (vedere Rassegna Corte di Cassazione Penale Ambientale 2016 su questo sito): in tal caso, infatti, i ricorrenti sono stati condannati in applicazione della ripristinata norma più severa, a nulla rilevando la circostanza che i fatti fossero avvenuti in data precedente alla pronuncia di incostituzionalità della legislazione regionale veneta di cui sopra, ed in applicazione della quale le condotte sanzionate sono state poste in essere. Non è dato comprendere, dunque, come sia possibile che a distanza di pochi giorni la stessa Sezione della stessa Corte pervenga a soluzioni così irrimediabilmente contrastanti con riferimento al medesimo caso.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
XXX,

avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 19/07/2012;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreatta;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per il rigetto;

Ritenuto in fatto

1. XXX ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo di un capanno in legno in relazione ai reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 stante la realizzazione del manufatto suddetto in assenza di permessi di costruire e senza la prescritta autorizzazione paesaggistica.
2. Con un primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 3 delle leggi regionali Veneto n. 12 del 2012 e n. 25 del 2012 in relazione all'art. 117 Cost. e alla legge n. 157 del 1992. Rileva che le leggi regionali suddette sono intervenute, nel contesto della potestà legislativa attribuita dall'art. 117 Cost., unicamente a dettare una specifica disciplina positiva attinente la caccia in adesione alla disciplina di settore statale di cui alla legge n. 157 del 1992, e non la materia urbanistica - edilizia; dette disposizioni hanno identificato gli appostamenti fissi di caccia o i capanni da caccia in via generale come manufatti per la cui realizzazione è sufficiente il rilascio, nella specie avvenuto, di autorizzazione amministrativa da parte della Provincia competente, con conseguente non configurabilità del reato addebitato.
3. Con un secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine all'individuazione dell'effettiva natura ed entità delle opere, ritenute dal Tribunale non precarie, in particolare avuto riguardo ai rilievi del perito del P.M. da cui risulterebbero elementi costruttivi e dimensionali non ascrivibili ad una nuova costruzione connotata da stabilità e solidità tipiche delle costruzioni in senso stretto.
4. Con un terzo motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p. essendo il manufatto ormai inserito nel contesto territoriale e dunque essendo idoneo ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o ad agevolare la commissione di altri reati.

Considerato in diritto

5. Il primo motivo è infondato.

L'assunto del ricorrente è, evidentemente, nel senso che difetterebbe la configurabilità del *fumus del reato* addebitato (e conseguentemente il sequestro operato sarebbe illegittimo) giacché il capanno in legno sarebbe stato legittimamente eseguito sulla base delle disposizioni legislative regionali che esentavano gli appostamenti fissi di caccia, in cui

incontestabilmente rientra quello in oggetto, dalla necessità di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. In effetti, in particolare, l'art. 20 bis, comma 3, della legge regionale Veneto 09/12/1993, n. 50, come introdotto dall'art.1 della legge regionale 24/02/2012 n.12, prevede a tutt'oggi che gli appostamenti per ungulati siano soggetti a comunicazione al Comune e non richiedano titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e si configurino quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento. Parimenti, l'art. 20 bis, comma 3 bis, della legge regionale Veneto 09/12/1993, n. 50, come introdotto dall'art. comma 3 della legge regionale Veneto n.25 del 06/07/2012, prevedeva, all'epoca dei fatti, che gli appostamenti per la caccia al colombaccio fossero soggetti alla comunicazione al Comune e non richiedessero titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e si configurassero quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove correttamente mimetizzati e realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore al limite frondoso degli alberi nonché privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento. Ulteriormente ancora, l'art.9, comma 2, lett. h) della legge regionale Veneto 09/12/1993, n. 50, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale Veneto n. 25 del 06/07/2012, prevedeva, all'epoca dei fatti, che tutte le tipologie di appostamento fisso di cui all'art. 20 della stessa legge e all'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali fossero soggette a comunicazioni al Comune e non richiedessero titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 06/06/2001, n. 380 e si configurassero quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Il Tribunale del riesame, pur prendendo atto di tale complessiva normativa, e della sua astratta riferibilità alla fattispecie in esame, l'ha ritenuta in sostanza, tuttavia, inoperante, non potendo la stessa interferire, con effetti scriminanti, attesa la sua provenienza regionale, sulla legislazione statale a fronte del monopolio di quest'ultima in materia penale, in tal modo avendo dunque confermato il provvedimento di sequestro impugnato.

6. Tanto premesso, ora, tale normativa, per una parte (ovvero, segnatamente, la normativa di cui alla legge n. 12 del 2012) ha continuato a restare vigente in quanto mai sottoposta al vaglio di costituzionalità, e, per altra parte (ovvero, segnatamente, la legge n. 25 del 2012), è stata, successivamente ai fatti, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.117 Cost. con sentenza n. 139 del 05/06/2013. La Corte costituzionale, infatti, dopo avere ribadito che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (come già da sentenze n. 66 del 2012, n. 235 del 2011 e n. 232 del 2008), posto che tale istituto persegue, infatti, finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato (come già da sentenze n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006 e n. 407 del 2002), ha precisato che l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, comporta la necessità di una preventiva

valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica e ha quindi dedotto la illegittimità di entrambe le norme sopra menzionate (art.1, comma 3 e art. 2, comma 1 della legge regionale n. 25 del 2012) per violazione dell'art. 117 comma 2, lett. s), Cost., ove le stesse derogano all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica. Allo stesso modo, dopo avere ribadito che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e l'indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio (come da sentenze n. 303 del 2003, n. 171 del 2012 e n. 309 del 2011), e che gli appostamenti regolati dall'art.2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012, attraverso il rinvio all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, in quanto "fissi", comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio, che la stessa realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire, ha concluso nel senso che il legislatore regionale ha valicato il limite determinato dall'art. 6, comma 6, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6; di qui, dunque, la illegittimità costituzionale della norma denunciata per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost..

7. Ciò posto, va allora rammentato come la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 1993 abbia ormai da tempo precisato che nessun soggetto, imputato di aver commesso un fatto del quale una norma penale abbia escluso l'antigiuridicità, potrebbe venire penalmente condannato per il solo effetto d'una sentenza che dichiarasse illegittima la norma stessa, essendo "un fondamentale principio di civiltà giuridica, elevato a livello costituzionale dal secondo comma dell'art. 25 Cost. e già puntualizzato... dal primo comma dell'art. 2 cod. pen, ad esigere certezza ed irretroattività dei reati e delle pene; né le garanzie che ne derivano potrebbero venire meno, se non compromettendo l'indispensabile coerenza dei vari dettati costituzionali, di fronte ad una decisione di accoglimento. Sebbene privata di efficacia ai sensi del primo comma dell'art. 136 Cost. (e resa per se stessa inapplicabile alla stregua dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953), quanto al passato la norma penale di favore continua perciò a rilevare, in forza del prevalente principio che preclude la retroattività delle norme incriminatrici". Allo stesso tempo, tuttavia, ha aggiunto la Corte, lo scrutinio di costituzionalità delle norme penali di favore si impone comunque in relazione all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche» dell'ordinamento sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l'assenza d'uno strumento che permetta alla Corte di riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria. Qualora alla preclusione dello scrutinio di costituzionalità in malam partem fosse attribuito carattere assoluto, si determinerebbe, in effetti, una situazione palesemente incongrua: venendosi a riconoscere, in sostanza, che il legislatore è tenuto a rispettare i precetti costituzionali se effettua scelte di aggravamento del trattamento penale, mentre può violarli senza conseguenze, quando dalle sue opzioni derivi un trattamento più favorevole (sostanzialmente su questa stessa linea, più recentemente, Corte cost., n.5 del 2014) . Successivamente la Corte, con la sentenza n. 394 del 2006, ha rilevato che il principio di retroattività della norma più favorevole non presenta alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo; la Corte ha quindi escluso che il

principio di retroattività in mitius trovi copertura nell'art. 25, comma 2, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 80 del 1995; n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974; ordinanza n. 330 del 1995), trovando invece fondamento nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice. Tuttavia, ha proseguito la Corte, altro è porre in essere una condotta che nel momento di sua commissione è penalmente lecita o punita in modo mite ed altro è porre in essere la stessa condotta in contrasto con la norma che in quel momento la vieta o la punisce in modo più severo. In tale contesto, ha concluso la Corte, il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole, assolutamente inderogabile, detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995). E' dunque giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto sia destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto può giustificare, in chiave di tutela del principio di eguaglianza, l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti, ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, ha concluso la Corte, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dagli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima, rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno, determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa.

8. Tale impostazione, emersa, come appena visto, con riferimento alle norme prettamente "penali", è stata poi ripresa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2010. Seppure non investente il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. bensì quello dell'art. 117 (in ragione del contrasto di normativa interna con direttiva sovranazionale), la pronuncia appare significativa da un lato per l'oggetto del giudizio, significativamente riguardante, non una norma strettamente penale bensì una norma extrapenale che, come quelle oggetto del presente giudizio cautelare (interventute sui titoli richiesti per la realizzazione dei capanni da caccia), comportava comunque una riduzione dell'area di applicabilità della norma penale, e dall'altro perché la Corte, cogliendo un nuovo titolo di "copertura" del principio nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, ha ribadito che la retroattività della legge più favorevole non esclude l'assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale e, quanto in particolare agli effetti delle sentenze di accoglimento (che è la tematica che essenzialmente si pone nella specie) ha espressamente demandato la loro valutazione al giudice rimettente "secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali".
9. Da ultimo, vanno poi rammentate le più recenti pronunce della Corte costituzionale sempre nel senso della impossibilità di apporre limitazioni

soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore, anche se poi caducato, della "norma penale favorevole" contenuta in un decreto legge non convertito (giacché solo in tal caso il risultato della caducazione poteva equipararsi a "norma penale sfavorevole") e non anche relativamente ai fatti cosiddetti pregressi. Ed anzi, è significativo che, proprio in questa pronuncia, la vicenda della mancata conversione del decreto legge e quella della dichiarazione di illegittimità costituzionale, siano state accomunate dal giudice delle leggi in quanto entrambe caratterizzate da "fenomeni normativi del tipo `successorio'", ed entrambe determinative di fattispecie di "alternatività sincronica fra situazioni normative". Va poi escluso che in senso contrario possa condurre il contenuto dell'art. 7 della Cedu come letto dalla giurisprudenza della Corte edu nel senso della necessità di applicare, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento del fatto e quelle successive siano diverse, quella più favorevole (cfr. sentenza del 17/09/2009, Scoppola contro Italia). Non può infatti non ricordarsi che i fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno tra loro nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, derivante da una rinnovata e diversa valutazione del disvalore penale di un fatto, fondata sull'opportunità politica e sociale, operata dal Parlamento, competente a legiferare in uno Stato democratico di diritto, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa, attestante che mai quella norma avrebbe dovuto essere introdotta nell'ordinamento repubblicano, contraddistinto dal primato delle norme costituzionali, che non possono perciò essere violate dal legislatore ordinario; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine la disposizione impugnata (Sez. Un., m 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695; v. anche Corte cost. n. 1 del 1956; n. 127 del 1966 e n. 49 del 1970). Ciò posto, e tenuto dunque conto di quanto espressamente statuito dagli artt. 136, comma 1, Cost., e 30, comma 3, l. n. 87 del 1953, basta osservare che nel caso esaminato dalla Corte di Strasburgo la *lex mitior* esaminata non era stata espunta dall'ordinamento, come invece accaduto nel caso di specie, per illegittimità costituzionale. Conseguenze dunque a quanto appena detto che la riespansione della norma che imponeva ed impone, dopo la pronuncia n. 139 del 2013, la necessità del rilascio del titolo abilitativo e della autorizzazione paesaggistica ai fini della edificazione del capanno in questione provocata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale suddetta ben può coinvolgere, senza alcuna lesione del principio di uguaglianza, la condotta di specie in quanto posta in essere certamente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012, adottata successivamente anche al sequestro dell'opera, intervenuto in data 11/06/2012. Sicché, in definitiva, pur essendo non corrette le affermazioni dell'ordinanza impugnata circa l'automatica desumibilità della illiceità penale della condotta da una non meglio precisata sostanziale recessività della legge regionale rispetto a quella statale pur a fronte, al momento della decisione, e in parte ancora oggi, della indiscutibile vigenza della stessa, va ugualmente, in ragione di quanto sopra detto, ritenuto infondato l'assunto del ricorrente in ordine alla mancanza di *fumus del reato*.

11. Né può essere ritenuta applicabile la ulteriore normativa regionale ex lege n. 12 del 24/2/2012, ancora oggi vigente perché mai sottoposta al vaglio costituzionale : come risulta infatti dall'ordinanza impugnata, ciò essendo evidentemente sufficiente ai fini di una delibazione, come quella in esame, la cui natura interlocutoria dipende evidentemente dalla natura cautelare del procedimento in oggetto, il capanno di specie presentava

allo scrutinio di costituzionalità in ragione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio a quo.

10. Ritiene allora anzitutto la Corte che la legge regionale n. 25 del 2012, che ha esentato i capanni da caccia dalla necessità di permesso a costruire o di autorizzazione paesaggistica, e che, come detto, è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, non possa trovare applicazione nella specie. Preso atto che infatti della necessità di ricondurre il fondamento del principio di retroattività della /ex mitior essenzialmente al principio di eguaglianza per le ragioni già manifestate dalla Corte costituzionale, va allo stesso tempo considerato che la medesima Corte costituzionale ha chiaramente condizionato la operatività del principio di retroattività al fatto che la norma di favore sia legittima, non potendo fondamentalmente ammettersi, come espressamente affermato, "che una norma costituzionalmente illegittima, rimasta in vigore, per ipotesi, anche per un solo giorno, determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva non soltanto per i fatti commessi quel giorno ma anche con riferimento a tutti i fatti pregressi posti in essere nel vigore dell'incriminazione più severa". E ciò, tanto più dovendosi escludere che, nella specie, riguardante materia non rientrante tra quelle di ambito comunitario, possa rinvenirsi, nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, una ulteriore copertura del principio di retroattività della lex mitior, che possa eventualmente fungere da contrappeso o limite alla necessaria condizione di conformità della norma ai principi costituzionali. E, del resto, se lo stesso giudice delle leggi ha affermato la necessità di escludere zone franche al cui interno l'attività normativa sia sottratta a qualunque controllo, ciò significa, allo stesso tempo, che il principio di retroattività della legge penale favorevole debba trovare un limite proprio nel divieto, per il legislatore (statale o regionale che sia), di introdurre aree di mero privilegio, a maggior ragione se determinate dalla realizzazione in un determinato territorio dello Stato piuttosto che in un altro. Se così non fosse, del tutto irrazionalmente il legislatore potrebbe sempre confidare nell'applicazione incondizionata della norma successiva più favorevole sebbene incostituzionale. Ed allora, una volta ritenuta la generale riespansione ai fatti pregressi della norma non più incisa dalla disposizione di favore dichiarata illegittima, non può non riconoscersi come la stessa debba riguardare in primis coloro che ebbero a commettere il fatto nella vigenza della norma non ancora modificata in senso più favorevole non avendo potuto gli stessi certamente confidare in alcuna esenzione da possibili conseguenze penali, al contrario espressamente previste. In sostanza, la norma più severa, la cui piena operatività venga ad essere ripristinata dalla pronuncia di incostituzionalità, legittimamente potrebbe non essere applicata retroattivamente ai fatti commessi durante la vigenza della legge dichiarata incostituzionale rispetto ai quali, infatti, non può avere svolto alcuna funzione di orientamento e di limite delle scelte di comportamento dell'agente (venendo in rilievo se non altro, secondo alcuni, quanto meno un profilo di mancanza dell'elemento soggettivo), ma ben può essere applicata a tutti quei comportamenti che, posti in essere in precedenza, dovevano essere "confrontati", dal proprio autore, con le norme vigenti in quel momento, tra cui quelle, nella specie, richiedenti il permesso a costruire e l'autorizzazione paesaggistica. Del resto, non è inutile rammentare che già con la sentenza n. 51 del 1985, la Corte costituzionale, sia pure con riguardo al diverso aspetto della mancata conversione del decreto legge comprendente norma penale favorevole, ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5 (oggi comma 6), c.p. laddove lo stesso rendeva applicabili le disposizioni in tema di successione di leggi di cui agli allora commi 2 e 3 chiarendo che il principio di cui all'art. 25, comma 2, Cost. doveva trovare applicazione

stabili strutture "in legno e metallo", essendo invece la non necessità del permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica stata prevista, come testualmente indicato dall'art. 1 della legge regionale 24/02/2012 n.12 cit., per i capanni "realizzati interamente in legno".

12. Anche il secondo motivo è infondato venendo dedotta questione meramente fattuale peraltro fondata sull'erroneo presupposto che la precarietà dell'opera coincida con il materiale costruttivo impiegato e non sia, piuttosto, insita, come necessario, nella sua durevole destinazione ai fini di caccia (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710). 1
13. E' invece fondato il terzo ed ultimo motivo inerente il profilo del periculum. Va ricordato che già le Sezioni Unite di questa Corte ebbero ad affermare, proprio in relazione a manufatti abusivi, che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di anti giuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Sez. U., n. 12878 del 29/01/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721). E successivamente, sulla scia di tale impostazione, si è ulteriormente specificato che è riconosciuta la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate, quindi anche successivamente alla consumazione del reato, allorché, pur essendo cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, ma a condizione che: 1) sussista una prossimità temporale del sequestro rispetto alla realizzazione dell'opera e, conseguentemente, il requisito della attualità e concretezza della misura cautelare reale; 2) sia data una congrua puntuale motivazione sul periculum in mora sotto il profilo della sussistenza delle conseguenze anti giuridiche ulteriori rispetto alla ultimazione dei lavori, derivanti dall'uso del fabbricato (Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013, P.M. in proc. Gullo, Rv. 258182; v., altresì, Sez.3, n.6599/12 del 24/11/2011, Susinno, Rv. 252016; Sez.2, n.17170 del 23/04/2010, De Monaco, Rv. 246854; Sez.4, n.15821 del 31/01/2007, P.M. in proc. Bove e altro, Rv. 236601; Sez.3, n.4745/08 del 12/12/2007, Giuliano, Rv. 238783). Anche con riguardo, poi, ai reati paesaggistici, questa Corte ha di recente sottolineato che la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra di per sé i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 3, n. 48958 del 13/10/2015, Giordano, Rv. 266011). Tale indirizzo va ribadito : non è infatti dato comprendere perché la valutazione dell'attualità delle esigenze, da ancorare in concreto, come appena visto sopra con riguardo agli illeciti urbanistici, una volta ultimate le opere, ad una effettiva lesione del bene giuridico, dovrebbe, in caso di opere realizzate in zona vincolata, e per il solo fatto che, dunque, la lesione attingerebbe anche il profilo paesaggistico, esaurirsi nella sola constatazione di opera insediata in un tale contesto. Né si comprende, sotto il profilo logico, se il parametro di valutazione è quello della concreta lesione del bene in rapporto alla avvenuta consumazione della condotta illecita, perché la sola diversa natura del bene (ambientale - paesaggistico in luogo di quello meramente urbanistico) dovrebbe comportare una diversa soluzione rispetto a quella, sostanzialmente incontrastata, adottata da questa Corte con riguardo ai reati edilizi, salva restando, naturalmente, la

necessità di verificare in maniera più penetrante la compatibilità dell'uso dell'opera rispetto agli interessi tutelati dal vincolo proprio in ragione del peculiare bene giuridico tutelato (Sez. 3, n.40486 del 27/10/2010, P.M. in proc. Petrina ed altro, Rv. 248701). Sicché, in adesione all' orientamento sopra richiamato, e rifiutato ogni automatismo tra uso del bene ed alterazione dell'ecosistema che invece pare presiedere alle pronunce orientatesi in senso diverso (Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015, Chiacchiaro, Rv.264370; Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013, Colicchio, Rv. 257526; Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013, Chiantone, Rv.255560; Sez. 2, n. 23681 del 14/05/2008, Cristallo, Rv. 240621), deve ribadirsi la necessità che il giudice dia specifica motivazione, in caso di opere ultimate, dell'attualità delle esigenze cautelari nel senso appena ricordato. Nella specie, invece, il Tribunale, pur avendo riconosciuto la esistenza da tempo del manufatto, ha escluso l'assenza del periculum esclusivamente facendo leva sulla "libera disponibilità" di esso di per sé sola tale da far perdurare le conseguenze dei reati. Tuttavia, una tale motivazione, da un lato, è inidonea a dare conto della sussistenza del periculum richiesto nei termini ricordati appena sopra, e dall'altro, anzi, per le incontestate ridotte dimensioni del capanno di specie, dotato, come risultante dal provvedimento di sequestro, di rete metallica "per favorire la crescita della vegetazione", manifesta, per l'impossibilità di ravvisare, ad opera ultimata, una concreta incidenza dell'uso della struttura sul bene urbanistico e paesaggistico, la mancanza del requisito del periculum stesso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza necessità di rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p. Il manufatto va conseguentemente dissequestrato e restituito all'avente diritto non essendo lo stesso suscettibile di confisca ex art. 324, comma 7, c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Vicenza dell'11/06/2012 disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016



Le Terre-rocce da scavo sono “rifiuti”? onere della prova sul reimpiego

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza penale)
n. 25429 del 1° luglio 2015 (depositata il 20 giugno 2016)**

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
C. SQUASSONI, Presidente - R. GRILLO, Relatore

OGGETTO: Attività di recupero ambientale - Terre e rocce da scavo - Art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 - Onere della prova sul reimpiego - Reato permanente commissivo

IL CASO

Il 9 giugno 2009, Tizio e Caio comunicano alla Provincia di Lucca di svolgere una attività di recupero ambientale mediante utilizzo di **fanghi costituiti da inerti** con codice CER 01.04.12 in località “Roccalberti”.

Essi assumono di svolgere una attività di recupero ambientale mediante utilizzo di rifiuti in un'area estesa circa 9000 mq. come da comunicazione della Provincia di Lucca del 9 giugno 2009 con la specifica prescrizione di riutilizzare nel recupero ambientale i rifiuti di cui al punto 12.7 dell'all. 1 suball. 1 al D.M. 5.2.1998 (fanghi costituiti da inerti - codice CER 010412)

Il 9 dicembre dello stesso anno, nel corso di un controllo nella località “Roccalberti” destinata al recupero ambientale, era riscontrata, diversamente da quanto asserito nella detta comunicazione, la presenza di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo provenienti dalla escavazione della Galleria di Castelnuovo non autorizzate dalla Provincia.

IL DECISUM

La possibilità di utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo, che determina, ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs n. 152/2006, l'esclusione della disciplina dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, anche in epoca antecedente alla modifica intervenuta.

L'art. 186 citato modificato dalla L. 49/09 che al comma 7 bis, prescrive che "le terre e rocce da scavo qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale anche in siti non degradati per il miglioramento della qualità della copertura arborea o delle condizioni idrogeologiche o della percezione paesaggistica".

Le terre e rocce da scavo sono da considerare rifiuti nel caso in cui la loro destinazione non è prevista nel progetto di recupero ambientale e non sono state espletate tutte le procedure previste per la esclusione di tali prodotti dalla normativa sui rifiuti, ovvero il materiale in questione non può essere qualificato come sottoprodotto in assenza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 186.

Non potendosi qualificare come sottoprodotti il materiale deve considerarsi all'atto del controllo (9 dicembre 2009) rifiuto.

Il reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 152/06 ha carattere commissivo permanente, e la anti giuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, ovvero con un provvedimento cautelare di natura reale (sequestro). Il carattere permanente deve ritenersi interrotto: a) nel caso di completa cessazione della attività, b) laddove essa prosegua in assenza di autorizzazione, solo quando questa venga concessa; c) in presenza di l'autorizzazione solo al verificarsi dell'osservanza delle prescrizioni o condizioni in essa contenute.

Alcuna rilevanza può assumere, ai fini della interruzione della permanenza, la circostanza che l'autorizzazione sia stata concessa, ma le prescrizioni (o condizioni) ivi contemplate non siano state osservate in quanto in tal caso l'autorizzazione deve considerarsi tamquam non esset

Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

con le iscrizioni, in quanto in luogo di una attività di recupero ambientale mediante utilizzo di rifiuti in un'area estesa circa 9000 mq. come da comunicazione della Provincia di Lucca del 9 giugno 2009 con la specifica prescrizione di riutilizzare nel recupero ambientale i rifiuti di cui al punto 12.7 dell'all. 1 suball. 1 al D.M. 5.2.1998 (fanghi costituiti da inerti - codice CER 010412), veniva invece riscontrata nel corso di un controllo effettuato il 9 dicembre 2009 nella località "Roccalberti" destinata al recupero ambientale, la presenza di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo provenienti dalla escavazione della Galleria di Castelnuovo non autorizzate dalla Provincia.

3. Tanto precisato, il Tribunale, nel qualificare la condotta contestata all'odierno ricorrente, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 186 del D. Lgs. 152/06 dovendosi le terre e rocce da scavo considerare rifiuti in quanto la loro destinazione non era prevista nel progetto di recupero ambientale e non erano state espletate tutte le procedure previste per la esclusione di tali prodotti dalla normativa sui rifiuti: in particolare, secondo il Tribunale, il materiale in questione non poteva essere qualificato come sottoprodotto in assenza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 186. E ciò anche dopo la modifica del menzionato art. 186 intervenuta con la L. 49/09 in quanto il comma 7 bis dell'art. 186 suddetto, come modificato dalla legge ora menzionata, prescrive che "le terre e rocce da scavo qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale anche in siti non degradati per il miglioramento della qualità della copertura arborea o delle condizioni idrogeologiche o della percezione paesaggistica".
 - 3.1 Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha ritenuto comunque applicabile la norma di cui all'art. 186 cit. interpretandola - sulla scorta anche di precedenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema puntualmente richiamati - come norma di carattere temporaneo insuscettibile della applicazione dell'art. 2 cod. pen., rilevando che l'intera materia è stata poi compiutamente disciplinata dal D.M. n. 161 del 10.8.2012 entrato in vigore il successivo 6 ottobre.
 - 3.2 Ne è conseguita, quindi, la conclusione secondo la quale, mancando all'epoca del sopralluogo previsioni specifiche in ordine al riutilizzo di quei rifiuti e non potendosi essi qualificare come sottoprodotti, come peraltro deciso dalla stessa azienda, tale materiale doveva considerarsi all'atto del controllo (9 dicembre 2009) rifiuto.
 - 3.3 Così ricostruito il percorso argomentativo del Tribunale, la difesa con il primo motivo ipotizza invece l'intervenuta abrogazione dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 per effetto di quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 2015/10: abrogazione confermata, secondo la tesi difensiva, anche dall'art. 49 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/12 secondo la quale "l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti precisando che l'abrogazione della norma sopra richiamata veniva differita alla data di entrata in vigore del D.M."
 - 3.4 Da qui il rilievo in ordine alla erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 2 cod. pen. affermando la natura temporanea dell'art. 186 più volte citato sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 3^a n. 12229/14): in ogni caso, prosegue la difesa del ricorrente, la qualifica di norma temporanea sarebbe stata assunta solo con decorrenza 10 dicembre 2010 e non oltre il 6 ottobre 2012, con la conseguenza che all'epoca del controllo (9 ottobre 2009) la norma speciale non era più in vigore, dovendosi applicare per i fatti antecedenti al 10 dicembre 2010 la disposizione di cui all'art. 2 comma 2° del cod. pen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXX

avverso la sentenza n. 6/2012 TRIBUNALE di LUCCA, del 24/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del
01/07/2015

la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per

Ritenuto in fatto

- 1.1 Con sentenza del 24 giugno 2014 il Tribunale di Lucca dichiarava G. G. e G. P., imputati nell'ambito del processo riunito, di due separati reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 D. Lgs. 152/06 (rispettivamente attività di recupero ambientale e attività di gestione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, commesse in Camporgiano, località "Roccalberti" fino al dicembre 2009 e nel mese di ottobre 2011), colpevoli di entrambi i reati condannandoli, rispettivamente, alla pena di € 12.000,00 di ammenda ciascuno per il primo reato ed alla medesima pena per il secondo reato.
- 1.2 Ricorre avverso la detta sentenza G. P. tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che seguono. Con il primo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 2 cod. pen.) e della legge speciale sui rifiuti (art. 256 D. Lgs. 152/06 e D.M. 161/12). Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla imputazione contestata a G. P. Con il terzo motivo lamenta altra inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 157 cod. pen.) in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Con un quarto motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 256 comma 4 SD. Lgs. 152/06. Con il quinto motivo lamenta l'inosservanza della legge penale e la sua erronea applicazione nonché la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla attribuibilità del reato al ricorrente. Con il sesto motivo lamenta inosservanza della legge penale con riferimento all'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. Con il settimo motivo lamenta l'erronea applicazione ed inosservanza della legge penale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2. In riferimento al primo motivo di ricorso, afferente alla prima delle due imputazioni mosse a carico del ricorrente, va, anzitutto, ricordato in punto di fatto che a G. P. (in concorso con G. G.) viene addebitato di avere effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo) e di non avere osservato le condizioni richieste

- 3.5 Il rilievo è però infondato: la possibilità di utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo, che determina, ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs n. 152/2006, l'esclusione della disciplina dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile. (vds. Sez. 3^a 12.6.2008 n. 37200, Picchioni, Rv. 241087). Non basta, quindi, dimostrare che le terre e rocce non siano inquinate in vista dalla applicabilità della speciale normativa ad esse inerenti, rientrando comunque quel materiale nella nozione di rifiuto in assenza delle condizioni dettate dall'art. 186 comma 5° del D. Lgs. 152/06.
- 3.6 Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze della sentenza impugnata e sulla base anche delle testimonianze assunte, richiamate per larghi tratti nella sentenza impugnata, risulta che il GAL era in possesso di un'autorizzazione per il recupero ambientale nel Comune di Camporgiano, Località "Roccalberti" le cui prescrizioni non sono state rispettate, con la conseguente insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per sottrarre il materiale sequestrato alla disciplina dei rifiuti.
- 3.7 L'affermazione del ricorrente, secondo la quale le rocce e terre da scavo rispondevano ai requisiti per il loro impiego, è di tipo fattuale e non emerge dalla sentenza, avendo, anzi, il giudice di merito affermato che i rifiuti da utilizzare per l'attività di recupero dovevano essere quelli identificati nel punto 12.7 dell'Allegato 1 Suball. 1 al D.M. 5.2.1998 (fanghi costituiti da inerti con codice CER 01.04.12), mentre in sede di sopralluogo, oltre a fanghi alternati con strati di terra ed a un cumulo di fanghi circa 750 metri cubi, vi era un cumulo di terre e rocce da scavo da considerare come rifiuti ex art. 186 del D. Lgs. 152/06 in quanto la loro destinazione per il riutilizzo non era prevista nel progetto che aveva poi dato luogo all'autorizzazione e in ogni caso non erano state portate a compimento tutte le procedure necessarie per l'esclusione di quel materiale estraneo dalla normativa sui rifiuti
- 3.8 Quanto all'abrogazione dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, come sottolineato da questa Corte Suprema "ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D. Lgs n. 205/2010, la stessa è destinata ad operare solo a seguito dell'entrata in vigore dei DM previsti dall'art. 184 bis del testo unico, dovendo corrispondere il sottoprodotto ai requisiti qualitativi o quantitativi stabiliti da tali provvedimenti. Orbene, considerato che il citato art. 39, comma 4, del D. Lgs n. 205/2010 prevede che l'abrogazione dell'art. 186 del D. Lgs n. 152/2006 opera solo a far data dall'entrata in vigore dei DM in materia di sottoprodotti, il predetto art. 186 ha assunto natura di norma temporanea, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2 c.p., la relativa disciplina si applica in ogni caso ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Non sarebbe, infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti all'epoca della loro produzione" (Sez. 3^a 4.7.2012 n. 33577, Digennaro, Rv. 253662).
- 3.9 Tale orientamento, condiviso dal Collegio, risulta peraltro confermato da altra più recente pronuncia secondo la quale la normativa in materia di terre e rocce da scavo è esclusa dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 186 stesso D. Lgs., a condizione che venga fornita da parte dell'imputato la prova della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, competendo invece all'Organo dell'accusa provare la circostanza di esclusione della deroga, ovverossia l'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti (Sez. 3^a 12.6.2008 n. 37280, cit.): invero, come più volte ricordato da questa Corte Suprema, tutti i materiali

provenienti da escavazione o demolizione vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti in assenza della dimostrazione che detti materiali siano destinati, sin dalla loro produzione all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale (tra le tante, Sez. 3^a 19.1.2012 n. 7374, Aloisio, Rv. 252101; idem 17.1.2012 n. 17823, Celano, Rv. 252617; idem 4.12.2007 n. 14323, P.M. in proc. Coppa e altri, Rv. 239657; idem 2.10.2014 n. 3202, Giaccari).

- 3.10 Anche in ordine alla asserita inapplicabilità del regime previsto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06 in forza del principio della retroattività della legge più favorevole conseguente all'emissione del D.M. n. 161 del 2012 entrato in vigore il 6 ottobre 2012 (epoca successiva ai fatti oggetto del processo) il rilievo non è fondato: la risposta offerta sul punto dal Tribunale è assolutamente in linea con l'orientamento di questa Corte Suprema (per vero contestato dalla difesa del ricorrente con argomentazioni ripropositive di quelle esposte in sede dibattimentale) secondo il quale l'abrogazione dell'art. 186 D.Lgs. 152 del 2006, opera (come dispone l'art. 39 comma 4 del D.Lgs. n. 205/2010) soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale in materia di sottoprodotti, con la conseguenza che la disposizione di cui al ricordato art. 186 va qualificata come norma temporanea, sicché ai sensi dell'art. 2 cod. pen. la relativa disciplina trova applicazione in ogni caso per i fatti commessi nella vigenza della normativa precedente in tema di terre e rocce da scavo, in quanto non è possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti al momento della loro produzione (vds. oltre alla menzionata decisione n. 33577/12, Digennaro, anche Sez. 3^a 16.12.2014 n. 17380, Cavanna, Rv. 263348).
- 3.11 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal detto indirizzo e che la diversa tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, secondo la quale le precedenti decisioni di questa Corte si porrebbero in contrasto con le Disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 15 del D.M. 161/12, oltre che infondata appare soprattutto generica nella sua impostazione. Così come non appare fondato l'ulteriore rilievo circa la inesistenza nel nostro ordinamento di una legge temporanea postuma, non essendo questo il senso delle affermazioni contenute nelle ricordate decisioni di questa Corte Suprema.
4. Il secondo motivo, con il quale si censura quella parte della sentenza che - in riferimento alle imputazioni contestate a G. P. - gli attribuisce una specifica responsabilità in ordine al reato allo stesso ascritto, non è fondato alla luce della esaustiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Il Tribunale, muovendo dalla premessa che fosse il solo G. G. titolare della omonima ditta quanto meno fino luglio 2008, epoca in cui la ditta individuale veniva trasformata in S.n.c. con attribuzione a G. P. della qualità di socio contitolare e di rappresentante dell'impresa come emerso dalla visura camerale di tale ditta, correttamente indica il G. P. coautore del reato tenuto conto dell'epoca dei fatti (dicembre 2009, successivo, quindi, alla trasformazione della ditta individuale in s.n.c.). Le deduzioni contenute nel relativo motivo appaiono, oltretutto, generiche in relazione alla specificità delle argomentazioni - certamente non manifestamente illogiche - sviluppate dal Tribunale.
5. Quanto alla dedotta erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in tema di mancata declaratoria della prescrizione, assolutamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal Tribunale in merito alla natura permanente - e non istantanea - del reato. E' da escludere che questo, come asserito dalla difesa dei ricorrenti, si sia consumato nell'aprile 2008 con l'attività di trasporto di terre e rocce da scavo documentato dalle

fatture di acquisto acquisite in atti (e prese in considerazione dal Tribunale).

- 5.1 Al riguardo va anzitutto evidenziato che il giudice di merito, nel qualificare correttamente il reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 152/06 come permanente, ha anche precisato che la permanenza deve ritenersi interrotta oltre che nel caso di completa cessazione della attività, laddove essa prosegua in assenza di autorizzazione, solo quando questa venga concessa e che, in caso di autorizzazione sottoposta all'osservanza di determinate prescrizioni o a condizioni, solo al verificarsi di esse l'autorizzazione può dirsi pienamente operante sicchè nessuna rilevanza può assumere ai fini della interruzione della permanenza la circostanza che l'autorizzazione sia stata concessa, ma le prescrizioni (o condizioni) ivi contemplate non siano state osservate in quanto in tal caso l'autorizzazione deve considerarsi tamquam non esset (così Sez. 3^a 14.4.2005 n. 16890, Gallucci e altro, Rv. 231649, secondo cui "Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ha natura permanente, non rilevando il fatto che la P.A. abbia fissato un termine per l'adempimento delle prescrizioni, atteso che è punito non l'inadempimento in sé delle prescrizioni ma la protrazione della specifica condotta di smaltimento, recupero, trasporto od altro senza l'osservanza delle stesse").
- 5.2 In merito alla natura permanente del reato di gestione dei rifiuti ritiene il Collegio di aderire alla tesi positiva, prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, appartenendo tali reati alla categoria di quelli commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiusuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, ovvero con un provvedimento cautelare di natura reale (sequestro) ovvero con la sentenza di primo grado (v. oltre a Sez. 3^a 19.12.2007, Sarra e altro, Rv. 238828; Sez. 3^a 13.1.2013 n. 48489, Fumuso, Rv. 238519; Sez. 3^a 20.5.2014 n. 38662, Convertino, Rv. 260380).
- 5.3 Nel caso in esame il Tribunale ha individuato la data del controllo da parte di personale dell'ARPAT nel 9 dicembre 2009, correttamente affermando che, a quella data, l'attività era in corso; quanto alla cessazione della permanenza, questa, contrariamente a quanto asserito dalla difesa in coerenza con la sua tesi della intervenuta abrogazione dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 nel dicembre 2010 (tesi che questa Corte ha ritenuto non fondata per le ragioni dianzi esposte), è cessata esattamente con il conseguimento della autorizzazione avvenuto il 29 ottobre 2012, essendo questo un evento positivo contrario alla protrazione del reato.
6. Per ragioni sostanzialmente analoghe va disatteso anche il quarto motivo, aggiungendosi soltanto che il Tribunale ha ritenuto, a ragione ed in linea con la struttura della norma speciale, integrato il reato consistito nella inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (il riferimento è a quella comunicazione della provincia di Lucca del 9 giugno 2009 in materia di condizioni per il riutilizzo dei materiali costituiti da fanghi consistenti in inerti).
7. Sostiene la difesa nel quinto motivo del ricorso che, come non è punibile l'attività di vagliatura, non lo è nemmeno l'attività di frammentazione e macinatura che costituiscono operazioni di trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186 del richiamato D. Lgs. 152/06.
 - 7.1 La censura viene sollevata con riferimento alla contestazione di cui al capo B) con la quale si contesta ai due imputati - e per quel che rileva in questa sede - al ricorrente GAI Piero di avere effettuato la gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo) stoccando tale materiale oltre il limite temporale (annuale) consentito per lo stoccaggio di messa in riserva come indicato nell'art. 6 comma

6 del D. M. 5.2.1998 per l'invio di quel materiale al recupero ed ancora l'effettuazione di operazioni di vagliatura sulle terre e rocce in deposito, realizzando cumuli per circa 100 mc, senza essere munito della apposita autorizzazione.

7.2 La motivazione offerta dal Tribunale per giungere alla affermazione di responsabilità si fonda, ancora una volta, sui risultati della prova testimoniale (particolarmente precise le notizie riferite sul punto dal teste Monica Baroni dell'ARPAT soprattutto a proposito della attività di vagliatura e selezione), ma anche sui rilievi fotografici comprovanti sia l'esistenza della vagliatrice, sia dell'impianto apposito, sia del prodotto vagliato.

7.3 La tesi difensiva con la quale si afferma l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione non ha fondamento: se è vero che le attività di macinatura e frammentazione di cui sopra non sono punibili in quanto tale attività non costituisce un'operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non determinando di per sé stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale (in termini Sez. 3[^] 7.10.2008, n. 41331, Marsella, Rv. 241529), è del pari incontrovertibile che il Tribunale è giunto alla conclusione della rilevanza penale della condotta, anzitutto riconoscendo - sulla base delle testimonianze acquisite e dei rilievi fotografici - che fosse stata posta in essere l'attività di vagliatura (teste Monica Baroni dell'ARPAT, che aveva effettuato il sopralluogo); ancora, giudicando, a ragione e con motivazione che si sottrae a qualsiasi censura di ordine logico, inattendibile la testimonianza di GAI Paolo, figlio dell'imputato GAI Giovanni e fratello della coimputato GAI Piero odierno ricorrente, ritenendo concreto un suo specifico interesse all'esito della vicenda processuale e soprattutto inverosimile quanto riferito dal teste circa l'utilizzazione in altro sito della griglia per la vagliatura proveniente, a suo dire, da altra cava più piccola. Ed ancora, il Tribunale ha ritenuto inconferente - giudizio che questa Corte Suprema condivide - il precedente giurisprudenziale sopra citato, in quanto quello che viene contestato ai due imputati non è una attività di frammentazione, ma un'attività di deposito ultrannuale passibile di sanzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5.2.1998, così come l'attività di selezione è stata eseguita - secondo il condivisibile apprezzamento di fatto (incensurabile in questa sede) - in assenza della prescritta autorizzazione.

8. Del tutto generico e meramente enunciato il sesto motivo di ricorso afferente alla erronea applicazione della legge penale in materia di continuazione ex art. 81 cod. pen. con riferimento ai due reati contestati sub A) e B).

9. In ultimo il settimo motivo - riferito alla manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla eccessiva severità del trattamento punitivo - va disatteso perché infondato.

9.1 In particolare la difesa rileva - quanto alla eccessività della pena - che in riferimento al reato sub B) il Tribunale avrebbe dovuto contenere la pena in ragione di metà rispetto a quella comminata per il reato sub A) in applicazione del comma 4 dell'art. 256 D. Lgs. 152/06 a tenore del quale "sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni".

9.2 A ben vedere il Tribunale ha irrogato la pena in relazione non già alla inosservanza di prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ma ad una attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi consistita

nello stoccaggio di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo oltre i limiti previsti per lo stoccaggio di messa in riserva che prevede un anno di tempo per l'invio del materiale al recupero, nonché per una attività di vagliatura in assenza di autorizzazione. Si tratta, dunque, di fattispecie diversa da quella ipotizzata dalla difesa, mentre con riferimento alla entità della pena il Tribunale ha tenuto conto - pur prendendo atto dello stato di incensuratezza dei due imputati - delle modalità della condotta ritenute gravi e soprattutto della refrattarietà dei due imputati al rispetto delle regole.

- 9.3 Peraltro nella quantificazione della pena il Tribunale si è mantenuto su un livello più prossimo al minimo (€ 2.600,00 di ammenda) che al massimo (€ 26.000,00 di ammenda) mostrando di valorizzare il dato della incensuratezza, anche se da solo ritenuto elemento non bastevole per contenere la pena entro limiti più esigui.
- 9.4 Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche il Tribunale ha tenuto conto come elemento ostativo della gravità della condotta. E' noto come il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche sia rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ne consegue che anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (vedi Cass., Sez. I, 11.1.1994, n. 3772, Spallina, Rv. 196880; più di recente Sez. 3[^] 19.3.2014 n. 28535, Lule, Rv. 259899).
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 11 luglio 2015



Gestione abusiva di rifiuti a Pontecagnano

Il giudice penale deve disapplicare l'ordinanza sindacale contingibile e urgente contra legem

***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza penale)
n. 15410 dell'11 febbraio 2016 (depositata il 13 aprile 2016)***

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
L. RAMAMCCI, Presidente - G. RICCARDI, Relatore

OGGETTO: *Sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani - Ordinanza contingibile ed urgente - Legittimità formale e sostanziale*

IL CASO

Il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, a mezzo di una ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 d.lgs. 152 del 2006, ha consentito la realizzazione e la gestione di un sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani su un'area di 3800 mq., senza procedere con la prescritta assunzione dei pareri tecnico - sanitari di ASL ed ARPAC.

IL DECISUM

Le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente esigono provvedimenti contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale o Presidente della provincia ovvero Sindaco possono, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...) ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

L'ordinanza contingibile e urgente che il sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 13, deve prendere come presupposti: a) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, b) la limitazione nel tempo, c) l'inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinaria; mentre ha come requisito di legittimità formale una motivazione adeguata, che renda conto dei presupposti concreti dell'ordinanza stessa. Le attività eseguite sulla base di tale ordinanza, si avvantaggiano di una condizione che esclude la loro rimproverabilità sotto plurimi profili anche penali (configurandosi una clausola esimente).

Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale delle ordinanze contingibili ed urgenti, e, in caso di illegittimità, la conseguente disapplicazione (l'inefficacia del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicità) comporta l'integrazione dei reati in materia di smaltimento illecito di rifiuti.

Questioni di rilevante interesse ma strettamente procedurali

La conversione del mezzo di impugnazione, ex art. 568, co 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorché esso corrisponda, alla effettiva volontà dell'interessato, non rilevando il nomen iuris dato all'atto e non quando si avverta la manifesta volontà di scegliere un mezzo di impugnazione non consentito dalla legge

Il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.

Non è invece consentito al giudice sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.

- ⇒ Proporre vizi per profili di merito è volontà indiscussa di avanzare una rivisitazione dell'atto impugnato avanti ad un giudice di merito, certo non di legittimità

La sospensione dei termini di prescrizione deve essere considerata ove si abbia un rinvio per impedimento del difensore, e il successivo rinvio, sia disposto su richiesta del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dovendosi considerare il rinvio disposto "su richiesta dell'imputato o del suo difensore".

Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta, non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da
XXX,

avverso la sentenza del 19/06/2012 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 giugno 2012 il Tribunale di Salerno ha condannato XXX, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di € 10.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale, ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, in ordine al reato di gestione abusiva di rifiuti (così riqualificato il reato contestato di realizzazione e gestione illegale di discarica), per avere, quale Sindaco p.t. del Comune di Pontecagnano Faiano, realizzato e gestito abusivamente un sito di trasferimento di rifiuti solidi urbani su un'area di 3800 mq. .
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato ha proposto appello, articolando tre motivi di impugnazione.
3. La Corte di Appello di Salerno ha disposto la trasmissione dell'appello alla Corte di Cassazione, rilevando trattarsi di sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in conformità al principio della conversione in ricorso per cassazione.
4. Il difensore dell'imputato, con l'atto di appello proposto, deduceva tre motivi di impugnazione: 1) richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, avendo l'imputato, nel ruolo di Sindaco p.t., individuato il sito di stoccaggio sulla base di un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di affrontare l'emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti; 2) richiesta di proscioglimento per estinzione del reato, essendo la prescrizione ordinaria maturata prima dell'emissione della sentenza; 3) richiesta di riduzione della pena, e concessione della non menzione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorché esso corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione (Sez. U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336: "In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui

l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità). È pertanto inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524).

2. Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all'atto di impugnazione, invero reiterato anche nelle richieste finali, rivolte alla Corte di Appello, e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito (liceità della condotta in quanto scriminata dall'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, prescrizione del reato, riduzione della pena), insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione, ovvero la richiesta di riduzione della pena.
3. In ogni caso, l'inammissibilità del ricorso deriva anche dalla manifesta infondatezza dei motivi.
 - 3.1. Invero, il primo motivo, concernente la legittimità della condotta in virtù dell'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, è generico, oltre che manifestamente infondato. La censura difensiva, infatti, deduce laconicamente la legittimità della condotta, senza in alcun modo confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. In ogni caso, la doglianza è del tutto priva di fondamento: l'art. 191 d.lgs. 152 del 2006, infatti, prevede che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...) ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi" (prescindendo, in tale sede, dalle modifiche apportate dall'art. 44 l. 28 dicembre 2015, n. 221, non rilevanti ai fini del presente giudizio); il comma 3 dell'art. 191, inoltre, prevede che "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali", mentre il comma 4 sanciva che le stesse ordinanze "non possono essere reiterate per più di due volte" (periodo esteso a 18 mesi

dall'art. 9, comma 8, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella l. 14 luglio 2008, n. 123). Sul punto, giova rammentare che questa Corte ha affermato, già con riferimento alla precedente, ma identica, disciplina in materia, che "l'ordinanza contingibile e urgente che il sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 13, ha come presupposti: a) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, b) la limitazione nel tempo, c) l'inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinaria; mentre ha come requisito di legittimità formale una motivazione adeguata, che renda conto dei presupposti concreti dell'ordinanza stessa. A fronte di tale ordinanza il giudice penale deve verificare se ricorrono i presupposti che legittimano l'esercizio concreto della potestà sindacale, e se sussiste il requisito di legittimità di una motivazione adeguata" (Sez. 3, n. 12692 del 16/10/1998, Schepis, Rv. 212181), e ancora che "in tema di smaltimento dei rifiuti, compete al giudice penale il sindacato di legittimità sul potere del Sindaco di emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ex D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 13, atteso che l'ordinanza di necessità non costituisce un titolo di legittimazione sostitutivo dell'autorizzazione regionale, bensì una causa speciale di giustificazione per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato" (Sez. 3, n. 17414 del 20/01/2005, Manzoni, Rv. 231635). Tanto premesso, nel caso di specie l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente non rende lecita la realizzazione del sito di stoccaggio, in quanto il giudice di prime cure, con apprezzamento immune da vizi formali e logici, ha disapplicato il provvedimento, sul rilievo che lo stesso fosse stato assunto senza (recte, in contrasto con) i pareri degli organi tecnico-sanitari (nella specie, ASL, che aveva intimato l'immediata chiusura del sito, e ARPAC). Sulla base di tale valutazione, dunque, è stata ritenuta integrata la tipicità del reato di gestione abusiva di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, e non già il reato contestato di realizzazione di discarica abusiva, di cui al successivo comma 3. Va pertanto ribadito il principio di diritto secondo il quale l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco (o delle altre autorità competenti previste dalla norma), ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 152 del 2006, integra una causa di esclusione della tipicità per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto allorquando siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, e siano congruamente motivate; il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale delle ordinanze contingibili ed urgenti, e, in caso di illegittimità, la conseguente disapplicazione (recte: l'inefficacia del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicità) comporta l'integrazione dei reati in materia di smaltimento illecito di rifiuti.

- 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, la sospensione dei termini di prescrizione è stata correttamente considerata (sebbene diverga per nove giorni) dal giudice di prime cure, in quanto il rinvio per impedimento del difensore, disposto il 03/05/2010, pur non comportando una sospensione per l'intero periodo, paralizza il decorso dei termini per 60 giorni, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913); il successivo rinvio, disposto all'udienza del 12/07/2010, su richiesta del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha determinato,

invece, una sospensione per l'intera durata del differimento, in quanto, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 108 cod. proc. pen. (non ricorrendo ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del difensore costituito), il rinvio deve intendersi disposto "su richiesta dell'imputato o del suo difensore" (art. 159, comma 1, n. 3, primo periodo, cod. pen.) (Sez. 2, n. 5605 del 10/01/2007, Comisso, Rv. 236123: "La previsione della concessione di un termine a difesa al nuovo difensore, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa ad opera del precedente difensore, non trova applicazione nelle situazioni in cui il giudice designa un sostituto del difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione (Corte cost., sent. n. 450 del 1997 e ord. n. 17 del 2006)"), con una sospensione del processo, e quindi dei termini di prescrizione, che concerne l'intero periodo del differimento, senza il limite dei 60 giorni riservato alla differente ipotesi dell'impedimento legittimo dell'imputato o del difensore. Peraltro, il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, e dunque l'ordinanza di rinvio ha efficacia sospensiva automatica dei termini di prescrizione (Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Romano, Rv. 246724; Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, Princiotta, Rv. 231694; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremone, Rv. 220510). Pertanto, coincidendo il termine massimo di prescrizione con il 10/11/2012, in data successiva alla sentenza di appello, emessa il 19/06/2012, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione di un valido rapporto di impugnazione, non consente di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)"; Sez. U, 17/12/2015, Ricci, non ancora depositata, che, secondo quanto si rileva dall'informazione provvisoria, ha negato la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso, salvo che con esso venga dedotta proprio l'intervenuta prescrizione).

- 3.3. Infine, il terzo motivo risulta manifestamente infondato, in quanto, in assenza di censure di legittimità rivolte al trattamento sanzionatorio concretamente irrogato, si limita a sollecitare una rivalutazione di merito della congruità della pena, come tale inammissibile in sede di legittimità. Senza tener conto, peraltro, che, contrariamente a quanto dedotto, la pena concretamente inflitta si attesta, anche con il riconoscimento delle attenuanti generiche, quasi sui minimi edittali, con apprezzamento di fatto che, privo di illogicità, è insindacabile in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod.

proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/02/2016.



Dissequestro parziale di una cava?

***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza penale)
n. 9456 del 22 ottobre 2015 (depositata l'8 marzo 2016)***

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
S. F. MANNINO, Presidente - O. DE MASI, Relatore

OGGETTO: *Attività estrattive - Sequestro terreni - Istanza dissequestro parziale- Inammissibilità*

IL CASO

I terreni in regime di concessione, sui quali si eseguivano attività di scavo ed estrattive, adibiti a cava, sono tutti sottoposti a sequestro preventivo sotto vigilanza dell'amministratore giudiziario, nonostante che essi si possano ben distinguere in lotti, gli uni separati dagli altri e non tutti siano oggetto di contestazione di fattispecie di rilevanza penale (es. attività estrattive autorizzate su terreni, tramite l'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quello oggetto di convenzione, etc.).

Sottoposti indistintamente a sequestro, si chiede la riduzione della misura cautelare, ovvero la revoca o il dissequestro parziale, in relazione a quei lotti non direttamente avocati dai provvedimenti contestati.

IL DECISUM

I provvedimenti emessi in materia cautelare reale sono impugnabili per i soli motivi violazione di legge, da intendersi comprensivi della carenza assoluta di motivazione, ipotesi che non ricorre, se si assume il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il dissequestro parziale è escluso in quanto i giudici considerano beni sequestrabili, ovvero cose pertinenti al reato, non solo i terreni sui quali o in relazione ai quali gli illeciti sono stati commessi direttamente, ma altresì quelli che, in quanto aventi identica natura ed ugualmente ricadenti nella disponibilità degli indagati, in regime di concessione, siano indirettamente legati ai detti reati, quale possibile fonte di concreto pericolo di aggravamento o di prosecuzione delle medesime attività criminose, ovvero di agevolazione di analoghe fattispecie.

Non sussiste una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa sequestrata. La revoca parziale di un sequestro preventivo è esclusa non essendo possibile scindere l'attività pregressa di coltivazione della cava - cioè, quella estrattiva ritenuta non rispettosa delle prescrizioni concessorie e di legge avuto riguardo all'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quella oggetto di convenzione nonché al ripristino del sito in violazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela ambientale - dalle ulteriori attività che si intendono compiere e che appaiono potenzialmente suscettibili di arrecare ulteriore pregiudizio al bene violato.

Benché non vi sia una immediata correlazione tra taluni lotti oggetto di sequestro preventivo e quindi una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, e quindi si riconosca che la relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, è inadeguata a suffragare la misura cautelare del sequestro reale, al pari della chiara e certa probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, cionondimeno, gli Ermellini ripropongono la generale convinzione che le modalità di escavazione dei materiali inerti e quelle concernenti la successiva attività di ripristino, rendono l'intera area destinata a cava, suscettibile di ulteriori attività criminose.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

C. S. , C. F. ,

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di L'Aquila del 9 febbraio 2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, avv. Claudio Verini che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale dell'Aquila con ordinanza del 9/2/2015 respingeva l'appello proposto ex art. 322 bis c.p.p. nell'interesse di C. S. e C. F. avverso l'ordinanza del G.U.P. del medesimo Tribunale in data 19/12/2014, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei terreni adibiti a cava - meglio specificati con il n. 4 nella planimetria in atti - ovvero in subordine di autorizzazione all'escavazione dei terreni stessi sotto vigilanza dell'amministratore giudiziario. Gli impugnanti avevano sostenuto che il provvedimento di sequestro, relativamente ai siti oggetto dell'istanza, era fondato unicamente su di una fattispecie di falso indotto, ex artt. 48 e 479 c.p., originariamente contestata dal P.M. al momento della richiesta della misura, ma non più riproposta in sede di rinvio a giudizio. Il Tribunale - dopo aver premesso che ai Celi erano contestate numerose fattispecie di reato in relazione a violazioni in materia ambientale ed a condotte di falso, truffa furto e corruzione, consumate eseguendo attività estrattive autorizzate su terreni in regime di concessione, tramite l'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quello oggetto di convenzione, lo svolgimento di attività di ripristino in violazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia ambientale, la falsa attestazione del rispetto delle prescrizioni inerenti alle autorizzazioni concesse e il mancato versamento di canoni per parte del materiale scavato - disattendeva l'argomento posto a sostegno della richiesta di revoca e confermava l'ordinanza cautelare. Avverso l'ordinanza gli imputati, tramite i difensori fiduciari, propongono ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. denunciando: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, c.1. lett. b, c.p.p.), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, c.1, lett. e, c.p.p.) derivante anche da altri atti del processo e comportante mera apparenza di essa, in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., per aver il Tribunale dell'Aquila ritenuto che la contestazione inerente ai reati ambientali coinvolge l'attività di cava unitariamente considerata e che sussiste il vincolo di implicazione tra le dette attività estrattive ed il sequestro operato su zone di cava non direttamente interessate dalla commissione dei reati ambientali oggetto di imputazione; 2) erronea applicazione della legge penale (art. 606, c. 1, lett. B) c.p.p.), in particolare l'art. 299 c.p.p., in relazione all'art. 322 c.p.p. ed al successivo art. 322 bis c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, c.1, lett. E), c.p.p.), anche con riferimento a precedenti atti, comportante mera apparenza della stessa in relazione all'art. 125,

comma 3, c.p.p., avuto riguardo al capo dell'ordinanza con cui il Tribunale dell'Aquila ha escluso, non essendo stato espressamente posto a base della richiesta di dissequestro il motivo del venir meno dei requisiti che possono giustificare il mantenimento del vincolo, che il giudice d'appello, adito ex art. 322 bis c.p.p., possa operarne d'ufficio il relativo scrutinio.

Considerato in diritto

Secondo i ricorrenti, il Tribunale dell'Aquila cade in errore allorchè afferma che il provvedimento di sequestro preventivo, relativo ai siti oggetto dell'istanza di dissequestro o di subordinata autorizzazione ad eseguire attività di scavo sulle aree de quibus (zona di cava n. 4 della planimetria in atti) sotto vigilanza dell'amministratore giudiziario, non è correlato unicamente alla fattispecie di falso indotto dal P.M. originariamente contestata ai C. e non più riproposta nei capi di imputazione in sede di rinvio a giudizio, bensì a tutti gli illeciti penali ascritti nell'ambito del procedimento penale n. 66/10 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di L'Aquila, in relazione alle attività estrattive autorizzate sui terreni. I ricorrenti, in estrema sintesi, contestano l'assunto secondo cui la misura cautelare è da intendersi applicata, con riferimento alle varie zone di cava, in relazione a tutte le fattispecie contestate provvisoriamente dal P.M., in quanto la zona di cava n. 4 non sarebbe stata interessata da alcuna contestazione di reati al di fuori di quella, poi rinunciata, di falso indotto (cfr. anche sentenza del G.U.P. n. 164/2014 di non luogo a procedere per i capi A, D, I, e H) e deducono che i provvedimenti autorizzatori inerenti alla predetta zona di cava sono del tutto autonomi rispetto a quelli inerenti alle zone di cava interessate dalla imputazione di reati ambientali, così come autonomi sono i contratti di concessione in data 26/6/2009 e la convenzione con il Comune di Magliano dei Marsi, in data 15/5/2010. Tali circostanze, secondo le deduzioni della difesa, risulterebbero confermate da altra decisione dello stesso G.I.P., il quale, pur avendo inizialmente disposto il sequestro di tutte le aree interessate dalla attività estrattiva, ha ritenuto di procedere al dissequestro della zona di cava n. 5 per insussistenza delle ragioni cautelari poste alla base del sequestro in relazione ai reati contestati ai capi H) ed I), trattandosi di violazioni meramente formali in cui non v'è stata lesione di un interesse sostanziale inerente alla tutela del territorio, né pericolo per l'ambiente, elementi ostativi alla restituzione della porzione di beni sequestrati. Il problema che si pone nella fattispecie in esame consiste, dunque, nello stabilire se sia ammissibile una revoca parziale del sequestro preventivo della cava a suo tempo disposto. E al riguardo, in punto di diritto, si deve muovere innanzitutto dall'affermazione del Tribunale secondo cui il dissequestro parziale va escluso dovendo considerarsi beni sequestrabili, in qualità di cose pertinenti al reato, non solo i terreni sui quali o in relazione ai quali gli illeciti sono stati commessi direttamente, ma altresì quelli che, in quanto aventi identica natura ed ugualmente ricadenti nella disponibilità degli indagati, in regime di concessione, siano indirettamente legati ai detti reati, quale possibile fonte di concreto pericolo di aggravamento o di prosecuzione delle medesime attività criminose, ovvero di agevolazione di analoghe fattispecie.

Innanzitutto, va ricordato che l'art. 325, c.1, c.p.p. consente il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in materia cautelare reale per i soli motivi violazione di legge, da intendersi comprensivi della carenza assoluta di motivazione, ipotesi che qui non ricorre, ma non anche per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa (Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 25243, Sez. 5, n. 25532 del 25/6/2010, Rv. 248129, Sez. 4, n. 5302 del 21/1/2004, Rv. 227095). Nè si comprende perché la diversa valutazione del fumus commissi delicti, con riferimento all'ipotesi di falso indotto (cfr. anche sentenza del G.U.P. n. 164/2014 di non luogo a procedere per i capi A, D, I, e H), debba influire sul rapporto di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed i reati ambientali per i quali si procede a carico degli odierni

ricorrenti, sicché la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo della cava, in quanto bene pertinente a più reati, rimane ferma e non si risolve, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa sequestrata. La revoca parziale di un sequestro preventivo è stata correttamente esclusa, come osservato dal Tribunale dell'Aquila, in quanto per le caratteristiche dell'illecito non è possibile scindere l'attività pregressa di coltivazione della cava - cioè, quella estrattiva ritenuta non rispettosa delle prescrizioni concessorie e di legge avuto riguardo all'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quella oggetto di convenzione nonché al ripristino del sito in violazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela ambientale - dalle ulteriori attività che si intendono compiere in quanto, considerate tutte le circostanze del fatto, queste ultime appaiono potenzialmente suscettibili di arrecare ulteriore pregiudizio al bene violato in quanto incisive sulla situazione de qua, facilitando la perpetrazione dello stesso reato o di altri reati o comunque la protrazione delle loro conseguenze. Le argomentazioni difensive non si confrontano che l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'accoglimento della richiesta di dissequestro - ma ciò vale anche per quella subordinata - verrebbe a vanificare le esigenze cautelari per le quali la misura cautelare è stata disposta, poiché la funzione preventiva della stessa riguarda cose che postulano un vincolo di pertinenzialità col reato - nella fattispecie in esame, quello ambientale - e vengono pertanto riguardate dall'ordinamento come elementi, la cui libera disponibilità può oggettivamente costituire una situazione di pericolo. E' ben vero che in giurisprudenza, è stato più volte precisato che, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (ex multis, Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009,, Rv. 246881). Cionondimeno, le modalità di escavazione dei materiali inerti e quelle concernenti la successiva attività di ripristino, che si ritengono essere state realizzate dagli indagati in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione e delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela ambientale non consentono di ritenere, secondo quanto diffusamente riportato nella impugnata ordinanza, non più sussistenti quelle esigenze di prevenzione richieste per l'adozione della misura cautelare reale, avuto riguardo all'intera area destinata a cava, in quanto suscettibile di ulteriori attività criminose. Con riferimento alla doglianza concernente il punto dell'ordinanza nel quale il Tribunale dell'Aquila esclude che il giudice d'appello, adito ex art. 322 bis c.p.p., possa operare d'ufficio lo scrutinio della permanenza delle ragioni cautelari - non essendo stato espressamente posto a base della richiesta di dissequestro il motivo del venir meno dei requisiti che possono giustificare il mantenimento del vincolo e avendo gli odierni ricorrenti richiesto il dissequestro dei beni sulla base del venir meno dell'ipotesi accusatoria di falso - è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la cognizione del giudice dell'appello cautelare non è limitata alle deduzioni fattuali indicate nei motivi di impugnazione in quanto l'estensione officiosa dell'ambito di indagine afferisce ai fatti e non al "thema decidendum", che resta quello circoscritto nei confini dell'effetto devolutivo, sicché anche sotto tal profilo i ricorsi non meritano accoglimento (Sez. 1, n. 46262 del 18/11/2008, Rv. 242065). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22/10/2015.